



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2023**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Vincenzo Lo Presti**

PALERMO, 2 MARZO 2023



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023

Presidente
Vincenzo Lo Presti

PALERMO, 2 MARZO 2023

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2023



Preliminarmente, svolgerò alcune brevissime considerazioni sul ruolo della Corte dei conti nell'attuale assetto costituzionale.

La Costituzione ha affidato alla Corte dei conti funzioni di controllo e giurisdizionali, a presidio delle risorse pubbliche che, per la gran parte, sono costituite da imposte versate dai contribuenti onesti, cui occorre, quindi, assicurare i migliori servizi possibili ed anche rendere conto dell'impiego delle pubbliche finanze.

Dopo la riforma dell'art. 81 della Costituzione, la Corte costituzionale ha ribadito, in numerose pronunce, che il bilancio è un "*bene pubblico*", a mezzo del quale, assicurando un costante equilibrio tra entrate e spese, vengono esercitate le pubbliche funzioni ed erogati i pubblici servizi.

Nello stesso tempo, il bilancio è il principale strumento per rendere conoscibile alla collettività l'attività di gestione delle pubbliche finanze, onde consentire ai cittadini di valutare se, e in che misura, gli amministratori, nello svolgimento del mandato, abbiano dato concreta attuazione a quanto promesso durante la campagna elettorale.

La Pubblica Amministrazione è, quindi, tenuta ad operare nell'assoluto rispetto delle previsioni di bilancio ed ha il compito di perseguire i fini, ad essa assegnati dalla legge, con azioni improntate a economicità, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, così come previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, che è norma direttamente attuativa dell'art. 97 della Costituzione.

Oggi, l'esigenza di legalità finanziaria è particolarmente avvertita dalla collettività che, sempre più spesso, denuncia, anche a mezzo dei social, fenomeni di sperpero e distrazione delle risorse pubbliche e chiede pressantemente, con fiducia, l'intervento della Corte di conti.

In tale contesto, la giurisdizione contabile è un indispensabile presidio per il contrasto di ogni forma di spreco delle risorse pubbliche, anche in considerazione della pervicace persistenza, nonostante le numerose condanne, di fenomeni corruttivi.

Peraltro, nel tempo, la giurisdizione contabile si è estesa ben oltre la nozione tradizionale di danno erariale (inteso come mero risarcimento dei danni materiali)

fino a ricomprendere la lesione di beni immateriali come il diritto all'immagine della pubblica amministrazione (leso da comportamenti costituenti reato) e i danni da disservizio (conseguenti a comportamenti illeciti che riducono l'efficienza amministrativa vanificando le aspettative della collettività).

Inoltre, la giurisdizione contabile, a causa della sempre più ricorrente esternalizzazione delle funzioni pubbliche, ricomprende anche l'attività dei soggetti privati che svolgono, in virtù di legge o convenzionalmente, attività amministrative, ovvero siano destinatari di contribuzioni pubbliche finalizzate alla realizzazione di progetti di pubblico interesse.

Infine, le sentenze del giudice contabile costituiscono, per il pubblico amministratore, un'importante guida per il corretto svolgimento dei compiti istituzionali.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, nello scorso anno, ha esaminato numerose tipologie di illeciti erariali: alcuni aventi natura dolosa altri, invece, caratterizzati da grave negligenza, imprudenza e imperizia nell'espletamento delle funzioni.

Per sua natura, l'illecito erariale, a differenza di quello penale, è atipico e si fonda sulla clausola generale di responsabilità secondo cui al danno ingiusto, cagionato da condotte illecite dolose o gravemente colpose, consegue l'obbligo del risarcimento in favore della Amministrazione danneggiata.

Gli illeciti erariali hanno, quindi, caratteri peculiari, per il multiforme atteggiarsi delle condotte antigiuridiche, e vengono scrutinati alla luce dei principi costituzionali e delle Leggi, che devono essere la stella polare dell'agire pubblico e che impongono:

- l'equilibrio dei bilanci;
- l'assoluto rispetto delle leggi che regolano l'azione amministrativa;
- l'erogazione imparziale di servizi efficienti e rispondenti a criteri di economicità;
- l'obbligo di fedeltà e il dovere di adempiere con disciplina ed onore alle funzioni svolte.

La Sezione, nel 2022, in materia di responsabilità amministrativa, ha pronunciato 104 sentenze nei confronti di 301 convenuti (di cui: 83 di condanna, 10 di assoluzione e 11 con altra formula).

In particolare, le sentenze di condanna, per un importo totale di € 17.387.841,30, sono state pronunciate a carico di:

- soggetti privati che hanno chiesto ed indebitamente ottenuto contributi pubblici o che ne hanno fatto un uso diverso da quello per il quale erano stati concessi, vanificandone, in tal modo, le finalità pubbliche;
- amministratori e dipendenti che hanno indebitamente disposto, a vantaggio loro o di altri, la liquidazione di indennità ed emolumenti non dovuti;
- dipendenti pubblici che, in violazione del principio di esclusività del pubblico impiego, hanno svolto attività professionale privata, anche in concorrenza con la struttura pubblica presso la quale prestavano servizio, o, addirittura, utilizzando mezzi e personale in dotazione a quest'ultima;
- amministratori che hanno attribuito incarichi esterni per attività che dovevano essere svolte da personale in servizio presso l'Ente o, per le quali, la legge non consentiva il ricorso a professionalità esterne;
- personale sanitario per risarcimenti erogati dalle strutture sanitarie a pazienti lesi da comportamenti gravemente colposi;
- amministratori e dipendenti, definitivamente condannati in sede penale, che, con il loro comportamento, divulgato dagli organi di informazione, hanno leso l'immagine della pubblica amministrazione;
- amministratori e dipendenti che hanno determinato la soccombenza processuale dell'Amministrazione ed il conseguente obbligo del risarcimento del danno e delle spese processuali.

Inoltre, la Sezione, nel trascorso anno, si è anche occupata dei conti giudiziali.

Il giudizio sui conti ha per oggetto l'esame delle scritture contabili cui è tenuto chiunque abbia maneggio di denaro o valori pubblici e rappresenta un

efficace strumento per prevenire e fare emergere ogni irregolarità nella gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

Nel corso del 2022, sono stati definiti n. 2.771 conti giudiziali, di cui n. 10 in udienza pubblica (con. 10 sentenze che hanno posto a carico del contabile addebiti per € 16.843,70) e n. 2761 con decreto presidenziale di discarico o di estinzione.

A supporto dell'attività di revisione sono state formulate n. 1.016 note istruttorie in applicazione degli artt. 140, commi 4 e 5, e 145, comma 3, del c.g.c..

Sono state depositate dai Magistrati n. 2.871 relazioni di cui: n. 180 relazioni con proposta di discarico, n. 2.670 con proposta di estinzione e n. 21 relazioni con richiesta di deferimento al Collegio.

Infine, in materia pensionistica, altra tradizionale competenza rientrante nella giurisdizione della Corte di conti, sono state emesse n. 787 sentenze (di cui n. 400 di accoglimento, n. 147 di rigetto, n. 240 con altra formula); sono state emanate n. 7 ordinanze di sospensiva e n. 258 ordinanze istruttorie.

A questo punto, non posso esimermi dal formulare brevi considerazioni sulle recenti modifiche normative del regime della responsabilità amministrativa.

Al riguardo, osservo che, prima della legge n. 20 del 1994, la responsabilità amministrativa era ritenuta sussistente anche in caso di colpa lieve; a partire, invece, dalla entrata in vigore di tale ultima norma, la responsabilità amministrativa è stata limitata solo alle ipotesi di colpa grave o di dolo; ciò, per uniformare le regole delle responsabilità degli agenti pubblici a quella delle altre categorie professionali e, soprattutto, per porre un rimedio alla cosiddetta "*paura della firma*".

In tale contesto, l'art. 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, per porre ulteriore rimedio alla "*paura della firma*", ha escluso, fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità, per condotte gravemente colpose, di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse prevedendo che:

- **in caso di danni, conseguenti alla condotta attiva del soggetto agente**

(danni da azione), la responsabilità amministrativa sia limitata solo ai casi di dolo escludendo, quindi, ogni responsabilità per colpa grave, anche in caso di ingenti danni erariali;

- invece, in caso di danni conseguenti a inerzia del soggetto che avrebbe dovuto attivarsi e non lo ha fatto (danni da omissione), oltre alla responsabilità per dolo sussista anche la responsabilità per colpa grave.

Successivamente, l'art. 51, c. 1, lett. h) del d.l. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha prorogato, fino al 30 giugno 2023, dette limitazioni della responsabilità amministrativa e, veramente notevoli ed insistenti, sono, anche oggi, le pressioni per un'ulteriore proroga di detta limitazione di responsabilità se non addirittura per la sua messa a regime.

Appare di estrema evidenza come tale nuova disciplina della responsabilità ponga, a carico della collettività, le conseguenze dannose derivanti da comportamenti gravemente colposi, e potrebbe, di conseguenza, indurre, in chi è preposto alla gestione di pubbliche risorse, rassicuranti (*...per lui...*) e pericolose (*...per noi...*) sensazioni di impunità.

Ciò, proprio in un momento, come quello attuale, nel quale, per far fronte alla perdurante crisi economica, si impone, invece, la massima oculatezza nella gestione delle pubbliche finanze e, in particolare, di quelle previste dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Da più parti, è stato detto che la "*paura della firma*" rallenta l'azione amministrativa e che, quindi, limitando o eliminando la responsabilità del pubblico funzionario, l'Amministrazione ne guadagnerebbe in efficienza, a vantaggio della collettività.

Permettetemi di dire che non sono d'accordo.

Nella gestione delle risorse pubbliche, occorre coniugare la celerità dell'azione amministrativa con il rispetto della legge e dei principi di economicità ed efficienza.

La responsabilità è naturalmente connessa all'esercizio di un potere o all'adempimento di un dovere e ne costituisce la logica ed imprescindibile conseguenza.

Chiunque sia preposto ad una pubblica funzione non può non rispondere del proprio operato, soprattutto nei casi di colpa grave, in quanto la creazione di aree di impunità andrebbe a detrimento della collettività che, da un lato, sostiene l'onere della retribuzione del pubblico funzionario e, dall'altro, in caso di danni da quest'ultimo provocati, dovrebbe accollarsi anche l'onere di sopportarne il costo.

La *"paura della firma"* si deve combattere con la semplificazione del sistema normativo, con il reclutamento di funzionari preparati, assunti per concorso, con la continua formazione e con l'aggiornamento del personale in servizio e infine *...sarà impopolare ma lo dico lo stesso...* con incentivi, per i meritevoli, e disincentivi, per i non meritevoli, attribuiti sulla base di una trasparente valutazione di merito.

Mi avvio alla conclusione e osservo che, soprattutto oggi, per favorire la ripresa economica del Paese, occorre assicurare la rapidità dell'azione amministrativa che, però, non può prescindere da un adeguato ed efficace sistema di controllo, anche giurisdizionale, pena un non efficace impiego delle risorse disponibili e lo sviamento delle stesse dalle loro finalità pubbliche, il che andrebbe principalmente a detrimento delle fasce più deboli della popolazione.

L'auspicio è che, quindi, le prossime prevedibili riforme della Pubblica Amministrazione tengano sempre presente che solo potenziando (e non certamente paralizzando) le attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti è possibile evitare o, per lo meno, limitare lo sviamento e lo sperpero delle pubbliche risorse.

L'attività della Corte dei conti, che certamente viene apprezzata dalla collettività, non deve essere vista con diffidenza da parte dei pubblici amministratori che, per la gran parte, sono certamente onesti e diligenti e svolgono il loro lavoro con dedizione e con l'orgoglio di essere utili al Paese.

Il giudice contabile, in quanto specializzato, è pienamente consapevole dei meccanismi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni e, quindi, ben può tenere conto, nel giudicare, delle difficoltà di chi si trova ad operare in un contesto normativo in continua evoluzione e a volte con mezzi inadeguati.

In ogni caso, chi amministra in buona fede e secondo buon senso, non ha mai avuto e non avrà mai nulla da temere.

Il denaro pubblico, che proviene, da sacrifici imposti al contribuente deve servire per assicurare i migliori servizi possibili alla collettività, particolarmente ai più deboli, e deve essere amministrato con la massima oculatezza e con la *diligenza del buon pater familias* che, per secoli, a partire dal diritto romano, ha costituito il principale parametro per la valutazione di ogni attività economica e di gestione.

Ciò premesso, desidero far presente che, anche nel 2022, la Sezione ha pienamente raggiunto gli obiettivi che si era prefissi assicurando, nella trattazione dei giudizi, la massima celerità non disgiunta dal pieno rispetto del contraddittorio, a tutela del diritto di difesa, tra le parti processuali.

Per tali ragioni, desidero rivolgere un pensiero di viva riconoscenza al Presidente Aggiunto ed ai colleghi Magistrati della Sezione, per l'ingente sforzo profuso e per la preziosa attività di confronto sulle complesse questioni quotidianamente affrontate.

Parimenti, desidero ringraziare il Procuratore regionale e i Magistrati del Suo Ufficio per avere, con serietà e determinazione, perseguito gli interessi erariali, sempre nel rispetto delle garanzie previste per i soggetti sottoposti alla attività requirente.

Ringrazio, allo stesso modo, gli Avvocati del foro pubblico e privato che, con garbo, serietà e professionalità hanno assicurato un equilibrato contraddittorio in ogni fase processuale.

Un sentito ringraziamento rivolgo anche alle Forze di Polizia che hanno collaborato con la Giustizia contabile e, in particolare, alla Guardia di Finanza, che, con elevatissima professionalità, persegue gli illeciti erariali; esprimo, inoltre, gratitudine all'Arma dei Carabinieri per avere garantito i servizi di sicurezza e di assistenza alle udienze.

Ringrazio pure i componenti del Collegio Medico legale per la qualificata attività svolta quali consulenti *ex lege* della giurisdizione contabile.

Un grato pensiero rivolgo agli organi di stampa per avere informato la cittadinanza sull'attività della Corte dei conti.

Infine, ringrazio, veramente tanto, il personale amministrativo della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, per la preziosa collaborazione, fornita sempre con assoluta disponibilità e competenza.

Vincenzo Lo Presti

I. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Nel 2022, in materia di responsabilità amministrativa, la Corte costituzionale:

con sentenza n. 90/2022, ha ritenuto che l'approvazione della deliberazione del consiglio regionale di ricapitalizzazione della società per azioni a totale partecipazione pubblica Casinò de la Vallée s.p.a. fosse riconducibile all'esercizio di funzioni consiliari, rispetto al quale l'art. 24 dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, al pari dell'art. 122, quarto comma, Cost., esclude la responsabilità (penale, civile e amministrativa) dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati.

Ha così stabilito che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, III sez. giur. centr. app., adottare la sentenza 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sentenza della Corte dei conti, sez. giur. Valle d'Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, aveva accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, dei consiglieri della regione autonoma Valle d'Aosta che avevano votato detta ricapitalizzazione e, di conseguenza, aveva annullato la citata sentenza della Corte dei conti, III sez. giur. centr. app., 30 luglio 2021, n. 350, nonché tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi.

con sentenza n. 203/2022, nell'affrontare la questione della disciplina della chiamata in giudizio iussu iudicis, ha così ritenuto infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 81 e 111 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 1 e 2, dell'Allegato 1 (Codice di giustizia contabile) al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, nel testo conseguente alle modifiche recate dal D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, nella parte in cui tali commi dispongono che, nel giudizio per responsabilità amministrativa, è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice, poiché la Corte dei conti, in sede giurisdizionale, se da una parte non è vincolata al provvedimento di archiviazione del PM, che non ha natura giurisdizionale, dall'altra non può determinare (od orientare) l'iniziativa di quest'ultimo, né

supplire all'eventuale mancato esercizio dell'azione.

Sempre nel 2022, in materia pensionistica, la Corte costituzionale:

con sentenza n. 100/2022, ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 2, lett. b), del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in L. 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dall'art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nel testo riformulato dall'art. 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 30, co. 1 e 3, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, in quanto circoscrive al 20 per cento la quota di pensione indiretta anche nell'ipotesi in cui il minore non sia figlio del coniuge superstite concorrente nel diritto alla pensione stessa. Tuttavia, la stessa Corte segnala la necessità di un tempestivo intervento del legislatore, atto a colmare la lacuna che compromette i valori costituzionali sottesi all'istituto della reversibilità, impedendo la piena soddisfazione del diritto a veder salvaguardata la forza cogente del vincolo di solidarietà familiare;

con sentenza n. 214/2022, ha ritenuto inammissibili, per la pluralità di soluzioni possibili, nonché per la discrezionalità legislativa propria del meccanismo di determinazione delle basi pensionabili, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'art. 170, primo comma, del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui disciplinano la base pensionabile degli appartenenti alla carriera diplomatica assegnati a una sede di servizio all'estero alla data del collocamento a

riposo, computando l'indennità di posizione nella misura minima e non in misura parametrata al grado e alle funzioni ;

con sentenza n. 270/2022, ha ritenuto non fondata la q.l.c. degli artt. 13 e 32 del D.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevedono, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto ai fini dell'accesso alle rispettive carriere, previsto per gli ufficiali dei Corpi militari dello Stato e, dunque, anche per quelli dell'Arma dei carabinieri con riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale, atteso il carattere eccezionale e derogatorio della gratuità del computo degli anni del corso universitario per conseguire la laurea per gli ufficiali, l'inconfigurabilità di un principio di piena omogeneità di regolazione fra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza, l'estraneità del corso di laurea all'attività lavorativa ed alla relativa tutela previdenziale.

II. LE PRONUNCE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA GIURISDIZIONE CONTABILE

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, nel 2022, hanno, più volte, esaminato questioni di giurisdizione, proposte sia con regolamento preventivo di giurisdizione (art. 16 c.g.c.), sia con ricorso per cassazione (art. 207 c.g.c.), che hanno interessato la Corte dei conti,

A seguire le pronunce di maggiore rilievo.

In materia di responsabilità amministrativa e contabile si segnalano le seguenti pronunce.

In ordine alla nozione di “rapporto di servizio”, presupposto essenziale della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità, le SS.UU. della Cassazione:

con sentenza n. 9679/2022, hanno affermato che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso di azione promossa nei confronti di soggetti che, pur in assenza di un rapporto di lavoro, svolgono un servizio per la pubblica amministrazione, qualora sussista una relazione funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'apparato organico dell'ente e nell'attività di questo suscettibile di rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo;

con sentenza n. 15679/2022, hanno affermato che, in tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli enti pubblici soci e gli amministratori della società partecipata, che rappresenta l'elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale; tale giurisdizione va, pertanto, esclusa ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori, o ad altri soggetti investiti di cariche sociali, la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra

l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio;

con sentenza n. 16415/2022, hanno affermato che, in tema di appalto di opera pubblica, ai fini del riparto di giurisdizione, bisogna distinguere tra le contrapposte posizioni che in concreto cumula il contraente generale. A tale stregua, mentre ove si assuma che il danno derivi dalla violazione da parte di quest'ultimo del suo "dovere" (in senso lato) pubblicistico afferente all'attività e alle funzioni svolte come "agente dell'amministrazione pubblica", la cognizione dell'azione di responsabilità intentata dall'ente pubblico spetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, in ragione del temporaneo rapporto di servizio pubblico sorto per effetto dell'esercizio di quei poteri; laddove si prospetti, invece, che il danno derivi dall'inadempimento delle obbligazioni poste a carico del contraente generale come controparte contrattuale dell'amministrazione pubblica (ovvero da illecito extracontrattuale), la cognizione dell'azione di responsabilità o risarcitoria spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione del non venire in tal caso in rilievo l'esercizio di poteri pubblicistici. In altri termini, nel caso in cui oltre al danno erariale sia prospettabile anche un danno civilistico, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio e l'eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito, dovendo escludersi, stante il divieto del "bis in idem", una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, avanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico "petitum" in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte legale;

con sentenza n. 20902/2022, hanno affermato che sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di

quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta e ben potendo tale titolo anche mancare del tutto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente convenuta dinanzi al giudice contabile, per rispondere del danno subito dal Ministero del Territorio del Mare e dell'Ambiente, una società che aveva svolto senza titolo un'attività nell'interesse del Commissario Straordinario delegato per l'emergenza ambientale, sull'erroneo presupposto che avesse natura di società specializzata a totale capitale pubblico). (Regola giurisdizione Cass. civ. Sez. Unite Ord., 30/06/2022, n. 20902).

In materia di giurisdizione sulle società pubbliche, le SS.UU. della Cassazione:

con sentenza n. 15979/2022, hanno affermato che il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 devolve alla Corte dei Conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2 che recita, a mera specificazione del principio enunciato al comma 1, che costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione. Si tratta cioè di una norma che ha assunto una portata di chiarimento laddove, individuando una peculiare condotta (quella dei rappresentanti degli enti pubblici nel capitale o di coloro che possono comunque assumere decisioni gestorie inerenti alla stessa partecipazione), ne descrive la matrice di responsabilità pubblicistica aggiungendo, a valore ricognitivo-interpretativo, una mera fattispecie di tipicità organizzativa e dunque fugando ogni astratto dubbio classificatorio.

con sentenza n. 20632/2022, hanno confermato la decisione del giudice contabile, che aveva ritenuto sussistente la propria giurisdizione qualificando società "in house providing" una società di gestione di un acquedotto il cui Statuto riservava alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, il cui maggiore azionista era un ente locale, l'autorizzazione del programma annuale e triennale della gestione e degli investimenti, nonché la sottoscrizione di convenzioni pubbliche e la realizzazione di investimenti eccedenti un predeterminato limite di valore. In tale prospettiva la Cassazione ha affermato il principio secondo il quale, in tema di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite "in house providing", che possono risultare dalle disposizioni statutarie in vigore all'epoca dei fatti, ma anche derivare dall'esterno ove la sussistenza di un controllo analogo, che diverso da quello gerarchico è posto in essere da un soggetto distinto da quello controllato, sia ricavabile da normative che consentono all'ente pubblico partecipante di dettare le linee strategiche e le scelte operative, con il presidio a monte di un adeguato flusso di informazioni tale da incidere sulla complessiva "governance" della società "in house", preservando le finalità pubbliche che comunque la permeano e costituiscono la stella polare del controllo, quale elemento dinamico che connette concretamente la stessa società con il pubblico ente. (Nella specie, la S.C.);

In materia di giurisdizione sui privati percettori di finanziamenti o contribuzioni pubbliche, le SS.UU. della Cassazione:

con sentenza n. 1782/2022, hanno affermato che l'esistenza di una relazione funzionale tra l'ente pubblico danneggiato e l'autore dell'illecito causativo di un danno patrimoniale, che può anche essere un soggetto privato, risulta idonea a radicare la responsabilità contabile, e tale relazione è configurabile non solo in costanza di un rapporto d'impiego in senso proprio e ristretto, ma anche in

presenza di un rapporto di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto debba ritenersi inserito - in considerazione dell'attività svolta continuativamente, ancorché temporaneamente o solo in via di fatto - nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo partecipante dell'operato del secondo;

con sentenza n. 1994/2022, hanno affermato che, che in tema di giurisdizione contabile, sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato, ancorché non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento, poiché tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell'importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici;

con sentenza n. 2850/2022, hanno affermato che, nella materia delle erogazione di contributi dell'Agea, avvenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per fruirne, configura un'ipotesi di danno erariale, e dunque rientra nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 103 Cost., comma 2, a fronte del contributo causale del privato che, inserendosi in modo determinante nel procedimento amministrativo, se ne assicuri indebite utilità sviandone le funzioni istituzionali e così alterando la programmazione dell'attività amministrativa;

con sentenza n. 3100/2022, hanno affermato che sussiste la giurisdizione contabile in una fattispecie nella quale la responsabilità erariale era stata ancorata alla illegittima percezione dei benefici per la realizzazione di impianti fotovoltaici, da concedere solo a società distinte ed autonome in possesso dei requisiti dimensionali voluti dalla legge, ritenuti aggirati da una società unica, con lo strumento della locazione degli impianti a società satelliti. Ha così ritenuto che, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato percettore, con

conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione ma è sufficiente che la stessa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario;

con sentenza n. 5228/2022, hanno affermato che, in linea più generale, che in tema di giurisdizione, atteso che, sempre più frequentemente l'Amministrazione persegue i suoi fini tramite soggetti ad essa non organicamente riconducibili e che, in tale ambito ed allo scopo del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro viene effettuata, potendo esso consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato, il punto di discriminazione della giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, dunque, spostato dalla qualità del soggetto, che può ben essere un privato, alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Pertanto, il privato fruitore di fondi pubblici, ove per sue scelte incida negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo e la incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, realizza un danno per l'ente pubblico di cui deve rispondere davanti al giudice contabile. In altri termini, il soggetto destinatario dei fondi concorre alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione, di modo che tra questa ed il soggetto in questione si instaura un rapporto di servizio, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione. L'inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla realizzazione dell'interesse pubblico sotteso al finanziamento e il danno consegue allo sviamento delle somme ricevute da tali finalità;

con sentenza n. 8336/2022, hanno affermato che, per radicare la giurisdizione del giudice contabile nei confronti di colui al quale si addebita la distrazione di contributi pubblici non è necessario che costui sia titolare di un

rapporto organico con la pubblica amministrazione, essendo invece sufficiente che il medesimo si sia inserito, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale;

con sentenza n. 15893/2022, hanno affermato che, in caso di erogazione da parte dell'amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti.

In materia di giurisdizione sulla tutela delle risorse comunitarie, le SS.UU. della Cassazione:

Con sentenza n. 5978/2022, hanno affermato che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda della procura contabile per la restituzione alla Commissione europea delle somme erogate in via diretta, ed illecitamente percepite, giacché l'azione di risarcimento dei danni erariali e la possibilità per le amministrazioni interessate di promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità restano - anche quando investano i medesimi fatti materiali - reciprocamente indipendenti, integrando le eventuali interferenze tra i giudizi una questione di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile e non di giurisdizione.

Con la medesima decisione le SU hanno respinto l'istanza di rimessione alla

Corte di giustizia dell'Unione europea delle questioni concernenti la compatibilità con il diritto dell'Unione delle norme nazionali concernenti la qualificazione come agente contabile di un concessionario di servizi aggiuntivi museali (con i relativi oneri e obblighi contabili e amministrativi) e la giurisdizione di un giudice ad hoc (la Corte dei conti) per statuire su una domanda di risarcimento, a favore dell'amministrazione concedente, relativa alla gestione del solo servizio di biglietteria, sebbene un altro organo giurisdizionale (un giudice amministrativo), le cui sentenze sono suscettibili di costituire titolo esecutivo, sia stato già investito di una controversia che verte sulla concessione integrata del servizio di biglietteria e dei servizi aggiuntivi.

In materia di giurisdizione sugli appartenenti ai gruppi consiliari, le SS.UU. della Cassazione:

Con sentenza n. 1777/2022, hanno affermato che, in tema di giudizi di responsabilità amministrativa la Corte dei Conti può valutare, da un lato, se gli strumenti scelti dagli amministratori siano adeguati, anche con riguardo al rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti, oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire, e, dall'altro, se nell'agire amministrativo gli amministratori stessi abbiano rispettato i principi di legalità, di economicità, di efficacia e di buon andamento, i quali assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa. Con particolare riferimento alla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali, la stessa è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi, pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica, va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica attesa la funzione strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, 4° co., Cost., non

estensibile alla gestione del contributo, stante la natura derogatoria delle norme di immunità;

Con sentenza n. 24898/2022, hanno affermato che, con riferimento all'acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare, - atto di autoorganizzazione insindacabile ex art. 122, comma 4, Cost. - consentita, dato il carattere altamente fiduciario dei relativi incarichi, sulla base di valutazioni soggettive e ampiamente discrezionali legate alla consonanza politica e personale, ha chiarito che tale acquisizione, pur potendo avvenire "intuitu personae", senza predeterminazione di alcun rigido criterio, incontra tuttavia il limite dell'intrinseca irragionevolezza o della manifesta esorbitanza dell'incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibili all'esercizio delle funzioni del gruppo consiliare ed è pertanto sindacabile dalla Corte dei conti, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile.

In materia di giurisdizione sulla responsabilità ex art. 53, comma 7 e 7 bis TUPL, che regolano le incompatibilità del dipendente pubblico, le SS.UU. della Cassazione:

Con sentenza n. 4114/2022, hanno affermato che appartiene alla giurisdizione contabile la controversia avente a oggetto l'azione del Procuratore contabile finalizzata al recupero, all'apposito fondo perequativo in favore dei dipendenti, dell'importo ingiustamente percepito dal pubblico dipendente che abbia svolto attività lavorativa remunerata in assenza di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, essendosi in presenza di illecito erariale, consistente nell'inadempimento del lavoratore all'obbligo di corrispondere immediatamente alle casse dell'Erario quanto indebitamente percepito, e senza la necessità di una previa messa in mora;

Con sentenza n. 4871/2022, hanno affermato che la giurisdizione del giudice amministrativo, sulla domanda proposta dalla P.A. per la ripetizione delle

somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, sussiste anche nel caso in cui sia stata contemporaneamente avviata l'azione di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti per i medesimi fatti materiali, attesa la assoluta autonomia tra le due azioni che, presentando presupposti diversi, avendo, la prima, una funzione riparatoria ed integralmente compensativa del danno e, la seconda, una funzione prevalentemente sanzionatoria, sono reciprocamente indipendenti, senza che possa prospettarsi una violazione del principio del "ne bis in idem";

Con sentenza n. 17423/2022, hanno affermato che il pubblico dipendente che svolga attività lavorativa remunerata, in assenza di autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza, versa per ciò stesso in illecito, dal quale deriva, per immediata e diretta conseguenza di legge, l'obbligo di corrispondere alle casse dell'erario quanto percepito illegittimamente. Di conseguenza, acquisita la conoscenza dell'illecito, il Procuratore contabile correttamente esercita l'azione al fine di recuperare la posta di bilancio (destinata, per legge, ad apposito fondo perequativo in favore dei dipendenti), lesa dal mancato versamento dell'incolpato. In siffatta ipotesi la garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge non è vulnerata dal concorso tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile. In generale, infatti, l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice.

In materia di giurisdizione sull'eccesso di potere giurisdizionale, le

SS.UU. della Cassazione:

Con sentenza n. 3572/2022, hanno affermato che l'eccesso di potere giurisdizionale nei confronti del legislatore, denunciabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ex art. 111, comma 8 Cost. va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore. Tale ipotesi è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. L'ipotesi non ricorre quando il giudice speciale, nello svolgimento della sua attività di interpretazione della disciplina, abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia determinato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, tutt'al più, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale;

Con Ordinanza n. 5251/2022, hanno affermato che l'"eccesso di potere giudiziario", denunciabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l'avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze di cui pure si contestino anomalie importanti ovvero uno stravolgimento delle norme di riferimento (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 15/03/2022, n. 8334);

Con Ordinanza n. 13597/2022, hanno affermato che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il "proprium" della funzione giurisdizionale e non può integrare, di per sé sola, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione;

Con Ordinanza n. 17249/2022, hanno affermato che la nozione di eccesso di potere giurisdizionale non ammette letture estensive, neanche limitatamente ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero caratterizzate da uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento, il relativo vizio non è configurabile in relazione a denunciate violazioni di legge sostanziale o processuale riguardanti il modo di esercizio della giurisdizione speciale.

In materia di giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e negli "altri giudizi ad istanza di parte", le SS.UU. della Cassazione:

Con Ordinanza n. 760/2022, hanno affermato che la giurisdizione contabile in una controversia in tema di risoluzione della concessione, disposta dall'Ente locale a seguito di misura interdittiva antimafia, ed anche sulla ulteriore domanda proposta dalla concessionaria, relativa alla declaratoria di illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria da parte del Comune. In questo caso, infatti, alla società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, è stata riconosciuta la qualifica di agente contabile, con devoluzione alla giurisdizione contabile, in sede

di giudizio di conto, di ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto (conf. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 29/04/2022, n. 13596).

Con **Ordinanza n. 5626/2022**, hanno affermato che l'art. 103, comma 2, Cost., estende la giurisdizione della Corte dei conti anche alle altre materie specificate dalla legge, nelle quali ben rientrerebbe, in ogni caso, quella della ricognizione delle amministrazioni pubbliche compiuta dall'ISTAT, rispetto alla quale risulta rispettata la previsione della riserva di legge. IN tale prospettiva è stato escluso che sussista in favore dell'A.G.A. una riserva di generale giurisdizione sulla legittimità degli atti amministrativi a tutela di posizioni soggettive, tale da comportare l'illegittimità costituzionale dell'attribuzione alla Corte dei conti del controllo sullo specifico atto amministrativo ricognitivo costituito dall'Elenco dell'ISTAT. Nè è prospettabile una deminutio di tutela in conseguenza della previsione di un solo grado di giudizio, che non incontra ostacolo in una (pacificamente insussistente) garanzia costituzionale del doppio grado di giudizio di merito e che trova razionale giustificazione nell'esigenza di assicurare tempi certi e celeri alla definizione della ricognizione periodica delle amministrazioni pubbliche, al fine di evitare possibili ripercussioni temporali negative sulla formazione del conto economico consolidato annuale. Manifestamente infondata è, infine, la prospettazione di un contrasto fra l'assegnazione della competenza de qua alle Sezioni riunite della Corte dei Conti e la previsione della legge di delega n. 124/2015, che - all'art. 20, comma 2, lett. n) - prevede la ridefinizione e il riordino delle norme concernenti le attribuzioni delle anzidette Sezioni riunite, giacchè, a tacer d'altro, non è dato individuare il vulnus che da tale assegnazione deriverebbe ai "principi della nomofilachia e della certezza del diritto.

In materia di giurisdizione pensionistica, le SS.UU. della Cassazione:

Con Ordinanza n. 28020/2022, hanno affermato che la controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione;

Con Ordinanza n. 28020/2022, hanno affermato che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleggi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ed in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e dispone degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti.

III. LE PRONUNCE DELLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI IN SEDE GIURISDIZIONALE

Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, secondo il codice di giustizia contabile, costituiscono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e di quelle afferenti alle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile. Esse decidono su questioni di massima, ovvero su questioni di particolare rilievo in diritto, che abbiano dato luogo ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi nelle materie di competenza.

Il codice di giustizia contabile, accanto a tali tradizionali funzioni, ha assegnato alle Sezioni riunite anche la risoluzione dei conflitti di competenza interni (art.118 c.g.c.) e i gravami avverso le ordinanze di sospensione adottate dai giudici di merito (art. 119 c.g.c.).

Le Sezioni riunite esercitano, inoltre, funzioni di giudice in unico grado, in speciale composizione, per materie che, tuttavia, esulano dalle competenze assegnate alla giurisdizione contabile nella sua compagine territoriale (art. 11, co. 6: impugnazione avverso gli atti adottati dalle Sezioni del controllo).

Si segnalano due pronunce di particolare rilievo.

In materia di ricorsi avverso provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, le SS.RR.:

Con sette ordinanze (dalla n. 5 alla n. 11 del 2022), hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla Procura generale avverso delle ordinanze di sospensione c.d. impropria, emesse dalle Sezioni riunite in speciale composizione a causa della pendenza di due questioni pregiudiziali euro-unitarie affermando che l'istanza proposta ex art.119 c.g.c. può investire unicamente i provvedimenti di sospensione necessaria e quelli obbligatori, assunti a fronte di una questione di pregiudizialità tecnica, ex art. 106 c.g.c.

Sotto altro profilo, le SS. RR. hanno riconosciuto l'ammissibilità

nell'ordinamento processuale di un'ipotesi di sospensione c.d. "impropria" in caso di remissione della questione di legittimità costituzionale o di rinvio per la pregiudiziale comunitaria, nonché in caso di proposizione del regolamento di giurisdizione o di competenza.

Le Sezioni riunite hanno affermato poi che, mentre l'arresto del giudizio per pregiudizialità tecnica è sottoponibile al controllo giudiziale attraverso il regolamento di competenza, altro discorso va fatto per la questione incidentale che determina una sospensione impropria, per la quale analogo impugnativa non è ammissibile, traducendosi in uno straripamento, da parte del giudice chiamato a riesaminare la correttezza del provvedimento censurato.

Simili vicende processuali sono infatti caratterizzate dalla previa delibazione della rilevanza e non manifesta fondatezza della questione suscettibile di dar luogo al caso di interesse costituzionale o euro-unitario. Analogamente può dirsi per la ulteriore variabile di sospensione impropria in senso lato, che si verifica qualora una simile fase di vaglio determini il giudice a non proseguire oltre, fino alla definizione della corrispondente questione, già oggetto in altri giudizi di rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia UE.

In materia di sanzioni pecuniarie, previste dai commi 5 e 5bis dell'art. 248 d.lgs. n. 267/2000, a carico di soggetti che, con la loro condotta hanno cagionato il dissesto dell'Ente locale, le SS.RR:

con la sentenza n. 4/2022, hanno affrontato e risolto la questione di massima: "*...se con il rito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss. c.g.c., possa valutarsi solo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 5 e 5bis dell'art. 248 d.lgs. n. 267/2000 o possa accertarsi anche la connessa natura interdittiva prevista dai medesimi commi quale effetto ope legis della condotta sanzionatoria...*" affermando che "*...con il rito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss. c.g.c. possono valutarsi l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 5 e 5bis dell'art.248 del d.lgs. 267/2000 e i presupposti di fatto che determinano le connesse misure interdittive, previste dai medesimi commi quali effetto giuridico della condotta sanzionatoria...*".

IV. L'ATTIVITÀ DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

I. LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

L'**organico tabellare dei magistrati** della Sezione giurisdizionale per la Sicilia) prevede una dotazione di undici magistrati (un presidente un presidente aggiunto e 9 giudici).

Al 31 dicembre del 2022, la situazione dell'organico del personale di magistratura vedeva assegnati sei magistrati oltre al presidente ed al presidente aggiunto con una scopertura del 27%.

La situazione complessiva dell'organico dovrebbe, tuttavia, migliorare nel presente anno per la prevista definizione di altri concorsi in itinere.

Si auspica, quindi, il completamento dell'organico della Sezione sia per fronteggiare le giacenze tuttora esistenti e le notevoli sopravvenienze in materia di conti giudiziali, sia per consentire una più rapida trattazione dei giudizi pensionistici per i quali in Sicilia si concentra circa il 20% del contenzioso nazionale, tenuto conto anche delle aspettative dei ricorrenti, anziani e spesso in non buone condizioni di salute.

L'**organico del personale amministrativo**, fissato in n. 42 unità, di cui soltanto n. 36 in servizio e destinato a assottigliarsi ulteriormente nel corso del presente anno per effetto del prossimo collocamento in quiescenza di alcune unità di personale, deve ritenersi inadeguato rispetto alle esigenze della Sezione; il personale amministrativo, infatti, non svolge esclusivamente funzioni di cancelleria, ma su di esso grava anche la attività di revisione dei conti giudiziali, propedeutica all'esame di competenza del magistrato istruttore: si tratta di attività di particolare impegno, richiedendo specifiche competenze in ambito giuridico ed economico finanziario.

In materia di **organizzazione**, il presidente della Sezione ha provveduto ad adottare i provvedimenti per la attribuzione dei carichi di lavoro, per la individuazione dei criteri di assegnazione dei magistrati ai collegi, per la predeterminazione delle assegnazioni alle funzioni monocratiche, in modo tale da

consentire la effettiva precostituzione del giudice naturale, in ossequio anche a quanto auspicato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 257/2017 per i giudizi di competenza della Corte dei conti.

Inoltre, ha assegnato al presidente aggiunto funzioni direttive, in esclusiva, nell'ambito del settore conti giudiziali, così come previsto dall'art. 34 della delibera del Consiglio di Presidenza n. 231 del 5 novembre 2019.

In materia di **processo telematico**, i magistrati e il personale di segreteria, anche nel decorso anno, sono stati particolarmente impegnati nella attuazione dell'obiettivo previsto dall'art. 6 del codice di giustizia contabile, secondo cui *"i giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"* nonché dal decreto del Presidente della Corte dei conti n.98/2015; al riguardo si è provveduto a riversare gli atti processuali nell'applicativo *GiuDiCo* che permette di gestire in forma dematerializzata tutte le fasi del processo e di contenere il fascicolo digitale, posto a disposizione dei giudici e delle parti, raggiungibile, per gli avvocati autenticati sul portale della Corte dei conti, dalla applicazione FOL (consultazione fascicolo on line).

Il passaggio al nuovo sistema di contenimento degli atti ha determinato alcune criticità, sia per la mancata disciplina, sotto il profilo informatico, di taluni istituti processuali, sia per qualche temporanea disfunzione nell'accesso al fascicolo da parte dei difensori.

Nel periodo emergenziale, la Sezione ha rimodulato tutte le linee di attività per conformarle alla diffusa digitalizzazione degli atti processuali, riuscendo ad adempiere tutte le attività giudiziarie e rendendo fruibile alla classe forense, tramite l'applicativo FOL (fascicolo on line), tutta la documentazione costituente il fascicolo processuale.

Inoltre, anche la revisione della banca dati delle sentenze della Corte dei conti, pur necessaria per adeguarla alle previsioni del regolamento UE n. 2016/679, ha determinato ulteriori inconvenienti nel periodo di sospensione dell'accesso dall'esterno, con inevitabili disservizi per gli utenti esterni e, in particolare, per gli avvocati.

In ordine alla dematerializzazione dei procedimenti e dei documenti, la

Sezione ha collaborato con l'Ufficio centrale della Corte preposto alla informatizzazione (DGSIA) e tutt'ora collabora con esso, segnalando prontamente le inadeguatezze riscontrate, talune delle quali purtroppo continuano ad esistere; inoltre è stata posta la massima attenzione per la protezione dei dati sensibili nelle sentenze pubblicate in banca dati e, in particolare, per quelle in materia di pensioni o di responsabilità sanitaria, dove più frequente è la presenza di dati di tal genere.

Le iniziative avviate dalla Corte dei conti per il pieno raggiungimento dell'obiettivo di processo telematico, postulano tuttavia la necessità di una organica disciplina delle regole tecniche necessarie per l'attuazione di un sistema digitale esclusivo ai sensi dell'art. 43 del DL 90/2014, convertito in L. 114/2014, concernente disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile.

In relazione alle varie attività, svolte in via straordinaria dalla Segreteria della Sezione, va segnalata quella posta per l'efficientamento dei processi lavorativi e per lo smaltimento dell'arretrato. In particolare, l'attività svolta ha consentito di ridurre notevolmente l'arretrato dei conti giudiziali, tramite la dichiarazione di estinzione in applicazione dell'art. dell'art. 150 del c.g.c .

2. GIUDIZI NELLE MATERIE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

L'art. 103 della Costituzione attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre previste dalla legge.

L'ambito delle materie di contabilità pubblica è particolarmente ampio, comprendendo i giudizi di conto, aventi ad oggetto le gestioni di tutti gli agenti contabili delle pubbliche amministrazioni, sottoposti ad un giudizio caratterizzato dalla necessità, e i giudizi di responsabilità amministrativa, rivolti all'accertamento del danno erariale e contraddistinti dalla atipicità dell'illecito, dalla natura risarcitoria e dalla titolarità della relativa azione in capo al pubblico ministero, rappresentato dal Procuratore regionale della Corte dei conti.

Rientrano in tale ambito anche altri giudizi di responsabilità, caratterizzati, invece, dalla tipicità dell'illecito e dalle conseguenze sanzionatorie della condotta illecita.

Sono inoltre inerenti alla contabilità pubblica i giudizi ad istanza di parte, che vede come attori soggetti diversi dal pubblico ministero, il quale si limita ad intervenire in giudizio, formulando le proprie motivate conclusioni.

Tutti i giudizi in questione si celebrano a mezzo di differenti riti processuali disciplinati dal codice di giustizia contabile.

I giudizi di responsabilità, introdotti dal pubblico ministero, sono definiti, in via principale, attraverso il "*rito ordinario*", ovvero attraverso i "*riti speciali*", costituiti dal rito abbreviato, dal rito monitorio (di competenza del presidente della Sezione) e da quello relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria, trattato da un giudice monocratico della Sezione, previamente individuato dal presidente della Sezione.

I giudizi di conto vengono trattati in composizione collegiale, con l'intervento del P.M., dopo l'espletamento della attività istruttoria svolta dal magistrato relatore sul conto, che, ove ne ravvisi la irregolarità, deferisce il giudizio al collegio; vengono, invece, trattati monocraticamente (salvo reclamo al collegio) i giudizi per resa di conto, proposti su iniziativa del pubblico ministero nelle ipotesi di omissioni o ritardi nella presentazione del conto.

Nel corso del 2022, la Sezione ha tenuto n. 33 udienze collegiali per la trattazione promiscua dei giudizi di responsabilità amministrativa con rito ordinario e dei giudizi di conto.

Sono state tenute n. 23 udienze camerali collegiali e n. 9 udienze monocratiche per i riti speciali e per altri procedimenti.

Ad inizio anno, erano pendenti 127 giudizi; nel corso dell'anno ne sono stati introdotti 143 giudizi (102 di responsabilità, 21 di conto, 8 per resa di conto e 12 ad istanza di parte); sono stati definiti 132 giudizi, di cui 104 di responsabilità, 10 di conto, 10 ad istanza di parte e 8 per resa di conto.

Per i giudizi di responsabilità amministrativa sono state emesse n. 104 sentenze nei confronti di 301 convenuti. Quanto agli esiti, sono state emesse n. 83 sentenze di condanna, n. 10 di assoluzione e n. 11 con altra formula.

L'importo delle condanne ammonta ad € 17.387.841,30.

In relazione ai riti speciali (art. 130 c.g.c.), previsti dal codice di giustizia contabile con finalità deflattive del contenzioso e per ottenere un rapido incasso, sono stati emessi 11 decreti di ammissione al rito abbreviato, previa determinazione della somma da versare all'Erario, e ne sono stati definiti 9, con un recupero immediato di € 143.294,58; in applicazione del rito monitorio (art. 131 c.g.c.), è stata emessa n. 1 ordinanza presidenziale avente valore di titolo esecutivo riguardante la responsabilità amministrativa, per un valore di € 59,15.

Per i giudizi di conto, sono state emesse n. 10 sentenze con varie formule di cui 8 di condanna per un importo complessivo pari ad € 17.011,57.

La giacenza finale, nelle materie in questione, ammonta complessivamente a n. 133 giudizi, di cui n. 110 di responsabilità, n. 19 di conto, n. 3 ad istanza di parte e n. 1 per resa di conto.

Nelle materie di contabilità pubblica, sono stati mantenuti i consueti livelli di efficienza, caratterizzati dalla sollecita definizione dei giudizi e dall'assenza di arretrato; i giudizi, infatti, sono stati definiti in tempi assolutamente ragionevoli, in conformità alle previsioni della legge n.89/2001 e alla tempistica di cui all'art. 55 del DL 83/2012, conv. in L. 134/2012.

I giudizi di responsabilità introdotti dalla Procura sono stati iscritti a ruolo nel

termine previsto dall'art. 88 del c.g.c. e, cioè, entro dieci giorni dal deposito dell'atto di citazione; tra la data del deposito e l'udienza di trattazione del giudizio, tenuto conto che occorre assicurare ai convenuti 90 giorni liberi prima dell'udienza, intercorrono non più di quattro mesi.

3. LA GIURISPRUDENZA DELLA SEZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Le questioni esaminate dalla Sezione hanno avuto ad oggetto illeciti erariali, contestati a soggetti legati da rapporto di impiego o di servizio con le pubbliche amministrazioni operanti nel territorio della Sicilia, caratterizzati, alcuni, dal conseguimento di personale profitto e, quindi, aventi connotazione soggettiva dolosa, altri, da grave negligenza, imprudenza e imperizia nell'espletamento delle funzioni.

Per sua natura, l'illecito erariale è atipico in quanto fondato sulla clausola generale di responsabilità secondo cui al danno ingiusto arrecato alle finanze ovvero al patrimonio pubblico attraverso condotte illecite dolose o gravemente colpose, consegue l'obbligo del risarcimento a favore della amministrazione danneggiata.

I casi dedotti in giudizio, pur avendo ciascuno di essi caratteri peculiari per il multiforme atteggiarsi delle condotte antiggiuridiche, vengono scrutinati con riferimento a due fondamentali canoni comportamentali che caratterizzano l'agire pubblico:

- **il primo**, impone all'agente pubblico l'obbligo di fedeltà, ossia il dovere di adempiere con disciplina ed onore alle funzioni svolte;
- **il secondo** configura l'obbligo di informare l'azione amministrativa al principio di legalità, che impone il rispetto delle leggi che stabiliscono i compiti e gli obiettivi per la realizzazione dell'interesse pubblico, al principio di buon andamento, che prescrive l'erogazione di servizi efficienti e rispondenti ad un criterio di economicità e, infine, al principio di imparzialità, che non tollera favoritismi e discriminazioni nello svolgimento delle funzioni.

I soggetti che gestiscono le risorse pubbliche sono, inoltre, tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni introdotte dalla riforma costituzionale del 2012 che impongono di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Nei giudizi trattati, si pone spesso la necessità di valutare la legittimità degli atti che costituiscono il presupposto della condotta contestata; al riguardo, occorre

evidenziare la distinzione tra la illiceità del comportamento e la illegittimità dell'atto, atteso che solo la prima e non la seconda costituisce oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, in quanto i vizi di legittimità di un atto non comportano *ex se* un illecito contabile. L'illegittimità di un atto può essere soltanto un sintomo della illiceità del comportamento, alla cui produzione concorrono i requisiti della condotta dannosa e dell'atteggiamento gravemente colposo del suo autore.

Quanto alla nozione di danno, la Sezione ha più volte affermato che essa non si esaurisce esclusivamente nel suo contenuto patrimoniale, ma assume contorni ben più ampi per la tutela di valori e interessi non necessariamente di carattere monetario.

Giudizi di responsabilità definiti con il rito ordinario

Qui di seguito, vengono riportate le principali questioni esaminate nel 2022 e raggruppate per ambiti tematici.

Questioni processuali

Nella trattazione dei giudizi di responsabilità, la Sezione ha dovuto affrontare e risolvere varie questioni di rito nei termini, qui di seguito, indicati.

Con sentenza n. 641/2022 (Pres. Maneggio, est. Rappa), la Sezione ha affermato che, nel caso in cui non siano state precedentemente scrutinate le eccezioni formulate dalla parte convenuta nella memoria di costituzione di primo grado e quest'ultima non risulti costituita nel giudizio riassunto, tali eccezioni non potranno ritenersi rinunciate o abbandonate e dovranno essere oggetto di specifica decisione all'interno del giudizio in riassunzione.

Con sentenza n. 877/2022 (Pres. Lo Presti, est. Alessandro), la Sezione ha affermato che, al termine quinquennale di prescrizione dell'azione erariale ex art. 1, co. 2, L. 20/1994, si applica la sospensione straordinaria ex lege da COVID-19 prevista dal combinato disposto degli artt. 83, comma 2 e 85 commi 1 e 4 del D.l.

18/2020 conv. in L. 27/2020 in quanto il tenore letterale della disposizione non permette di distinguere fra termini processuali e termini sostanziali. La ratio di tale sospensione straordinaria è da individuare nell'eccezionale momento della fase più acuta dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha portato alla sospensione delle attività processuali in presenza in materia di responsabilità per danno erariale e la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.

Con sentenza n. 417/2022 (Pres. Maneggio, est. Rappa), la Sezione ha affermato che, nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale, qualora la prospettazione realizzata dalla Procura in merito all'Amministrazione danneggiata nell'atto di citazione non risulti corretta, il Collegio giudicante può provvedere ad individuare diversamente tale Amministrazione, senza che la suddetta modifica comporti alcuna sanzione processuale o condizionamento della validità della vocatio in ius.

Con sentenza n. 513/2022 (Pres. Lo Presti, est. Alessandro), la Sezione ha affermato che è inammissibile l'atto di citazione proposto nei confronti dei resistenti che abbiano dato prova che, ai sensi dell'art. 140, c.p.c, così come modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, la notifica dell'invito a dedurre è risultata nulla in quanto il plico contenente la raccomandata informativa non è pervenuto nella loro sfera di conoscibilità, con la conseguenza che l'effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto. Il difetto della notifica dell'invito a dedurre, inteso come fatto costitutivo dell'atto introduttivo del giudizio, rompe, pertanto, l'indefettibile relazione sinallagmatica tra la fase istruttoria dell'azione erariale e il suo successivo scrutinio in sede processuale.

Con sentenza n. 158/2022 (Pres. Lo Presti, est. Nocerino), la Sezione ha affermato che, nel giudizio promosso dal Procuratore regionale per il risarcimento di un danno erariale indiretto, per la sussistenza del danno in questione è sufficiente il pagamento a terzi ad opera della pubblica amministrazione, sulla

base di una sentenza meramente esecutiva ovvero anche di una provvisoria contenuta in sentenza penale pur non passata in giudicato. Ciò in quanto, anche in mancanza della definitività della sentenza predetta, sussiste la *deminutio patrimonii* dell'Ente con conseguente danno erariale certo, concreto ed attuale.

Con sentenza n. 203/2022 (Pres. Lo Presti, est. Vaccarino), la Sezione ha affermato che, la sinteticità degli atti giudiziari prevista dall'art. 16-bis, comma 9-octies, l. 179/2012, che costituisce un dovere giuridico, anche se non sanzionato dal legislatore, non può e non deve essere valutata e rapportata alle dimensioni dell'atto, ma deve avere riguardo all'assenza di ripetizioni e ridondanze non necessarie. Infatti, la norma citata opera un contemperamento tra la sinteticità degli atti e la loro chiarezza, in modo che la sintesi non vada a discapito dell'atto. Pertanto, non sussiste violazione del principio di sinteticità ai sensi del citato art. 16-bis, comma 9-octies, qualora l'atto, pur essendo di dimensioni ragguardevoli, risulti proporzionato alla numerosità e alla complessità delle questioni trattate.

Con sentenza n. 705/2022 (Pres. Lo Presti, est. Cancilla), la Sezione ha preliminarmente risolto diverse questioni processuali.

In primo luogo, è stato chiarito che nel giudizio per responsabilità erariale, l'istanza del convenuto di sospensione del processo ex art. 106, c.g.c. in attesa della definizione di un processo civile, avente tra l'altro parti e oggetto diversi, non può essere accolta qualora manchi il rapporto di pregiudizialità necessaria tra i giudizi.

In secondo luogo, riguardo all'eccezione di nullità della citazione ex art. 51, c.g.c, commi 1 e 3 per violazione dell'art. 53 c.g.c), la Sezione ha stabilito che la citazione, che scaturisce da fatti conosciuti a seguito di delega di indagini conferita dal P.M. contabile alla polizia giudiziaria, è valida pure se la relazione degli organi delegati abbia ad oggetto anche altri fatti riguardanti episodi e soggetti non interessati dall'originaria delega, purché l'attività istruttoria sia stata iniziata per verificare l'attendibilità di segnalazioni di danno specifiche e concrete e, all'esito, siano emerse ulteriori ipotesi dannose, anch'esse specifiche e concrete. In tale

eventualità non può ritenersi che il Pubblico Ministero abbia proceduto ad un illegittimo controllo generalizzato sull'operato della P.A.

In terzo luogo, la Sezione ha respinto l'eccezione di nullità della citazione ex art. 86 e 87, c.g.c. per mancata corrispondenza tra gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, sollevata dal convenuto sulla ritenuta illegittima contestazione della responsabilità a titolo di colpa grave in seno all'atto di citazione, a fronte di una paventata responsabilità a titolo di dolo nell'invito a dedurre. Il Collegio, a tal proposito, ha precisato che nel caso di specie non è ravvisabile una difformità sanzionabile con la nullità della citazione, poiché il P.M. ha soltanto precisato la sua domanda, introducendo una mera emendatio libelli. Infatti, applicando al caso in esame il criterio della continenza, il principio di correlazione tra citazione e invito a dedurre sancito dal codice di rito risulta rispettato, posto che nella violazione degli obblighi di servizio contestati dalla Procura regionale è normalmente implicita una negligenza e, quindi, una colpa. Non costituisce, pertanto, causa di invalidità dell'atto di citazione la mera degradazione dell'elemento soggettivo.

Nel merito, il Collegio non ha accolto la domanda del Pubblico Ministero per difetto di riscontro probatorio, evidenziando che nel nostro ordinamento giuridico l'onere della prova spetta all'attore, che nel processo di responsabilità è il Pubblico Ministero, sicché il medesimo è tenuto a fornire al Giudice tutti gli elementi su cui fonda le proprie domande. La parte attrice, dunque, mediante le allegazioni esposte nell'atto introduttivo ma non corroborate da elementi probatori, non può pervenire ad una sostanziale inversione dell'onere della prova. Tale onere va assolto dall'attore in modo ancor più accurato, ove i fatti allegati siano specificamente contestati dai convenuti mediante argomentazioni ed allegazioni circostanziate accompagnate da produzione documentale.

Con sentenza n. 291/2022, la Sezione (Presidente Lo Presti, est. Vaccarino), ha affermato che, nel giudizio di responsabilità, l'eccezione di genericità e indeterminatezza dell'atto di citazione può venire in rilievo esclusivamente

quando dal contenuto dello stesso sia assolutamente impossibile comprendere l'oggetto della domanda e le ragioni della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 6, del c.g.c.

Con sentenza n. 509/2022, la Sezione (Presidente Lo Presti, est. Vaccarino) ha affermato che l'azione di responsabilità erariale promossa dal Procuratore regionale e le contemporanee azioni di recupero del danno promosse dall'Amministrazione danneggiata (AGEA) e dall'Agenzia delle Entrate, di fronte all'A.G.O., stante la loro ontologica differenza, possono coesistere, né l'una ha effetti preclusivi sull'altra, e la loro contestualità non integra una violazione del principio del ne bis in idem, di cui all'art. 4, Protocollo 7 della CEDU e all'art. 50 della Carta di Nizza, secondo l'impostazione seguita dalla Corte EDU, la quale ha escluso la possibilità che la sentenza di condanna emessa da questa Corte dei conti, possa essere oggetto di una valutazione ai sensi del ne bis in idem (sentenza Rigolio) per come, anche, confermato dall'ormai costante giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione.

Con sentenza n. 780/2022, la Sezione (Presidente f.f. ed est. Vaccarino) ha affermato che Nell'ipotesi di notifica dell'invito a dedurre ai sensi dell'art. 139, comma 2, del c.p.c. la presunzione "iuris tantum" di convivenza del familiare che riceve la notificazione, può operare solo in presenza della prova che il luogo di consegna dell'invito sia quello di residenza o domicilio della destinataria dell'atto.

Con sentenza n. 158/2022, la Sezione (Presidente Lo Presti, est. Nocerino), ha affermato che, nel giudizio di responsabilità amministrativa, il Collegio, nell'affrontare il merito della controversia, è chiamato con priorità logica a verificare che il danno erariale contestato sia connotato dai requisiti di certezza, concretezza ed attualità.

Con sentenza n. 845/2022, la Sezione (Presidente Lo Presti, est. Nocerino), ha affermato che, in tema di danno erariale indiretto da responsabilità medico-

sanitaria, le disposizioni di tono processuale poste dagli artt. 9 e 13 della L. 24/2017 trovano applicazione nel giudizio di responsabilità amministrativa a condizione che il “fatto generatore” si sia verificato in vigenza della disciplina recata dalla legge cd. Gelli-Bianco, ove per “fatto generatore” è da intendersi il fatto storico foriero di responsabilità civile ossia l’illecito civile a monte, irrilevante essendo che l’eventuale transazione fra danneggiato civile ed Ente ovvero l’esborso indebito patito dall’Ente danneggiato si collochino temporalmente dopo l’entrata in vigore della legge medesima.

Con sentenza n. 158/2022, la Sezione (Presidente Lo Presti, est. Nocerino), ha affermato che la definizione favorevole della richiesta di concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 559 c.p.p., nel testo introdotto dall’art. 1, comma 56, l. 23 giugno 2017, n. 103 ed anteriormente alle modifiche riconducibili all’articolo 34, comma 1, lett. f) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, determinano il passaggio in giudicato delle statuizioni gravate con motivi di appello rinunziati. Ne consegue che la sentenza ex art. 559 c.p.p. costituisce, per il prevenuto che abbia acceduto al concordato cd. quod poenam, una sentenza di condanna che, nel giudizio di responsabilità amministrativa, produce gli effetti extra-penali di cui all’art. 651 c.p.p. all’atto del suo passaggio in giudicato.

Con sentenza n. 425/2022, la Sezione (Presidente Maneggio, est. Nocerino), ha affermato che, ove sussista la giurisdizione della Corte dei conti, nel giudizio di responsabilità amministrativa, la possibilità per il Giudice contabile di conoscere e di pronunciare relativamente alla eccezione di “compensazione propria”, sollevata dal convenuto, è subordinata alla evenienza che la stessa sia articolata a pena di decadenza, anche in assenza di formule sacramentali, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 90 co. 3 c.g.c., sottraendosi viceversa alla previsione decadenziale in questione la deduzione della sola “compensazione impropria”.

Con sentenza n. 239/2022, la Sezione (Presidente Lo Presti, est. Nocerino), ha affermato che è procedibile ed ammissibile l'azione di responsabilità amministrativa esperita dal P.M. contabile nei confronti di un agente della riscossione pur in assenza dell'avvio o della ultimazione del procedimento amministrativo di scarico per inesigibilità previsto dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999, attesa, da un lato, l'assenza in subiecta materia di una specifica disposizione con cui il legislatore, nell'esercizio ragionevole della sua discrezionalità in termini conformi al dettato costituzionale, abbia circoscritto la proponibilità dell'azione erariale e, dall'altro, l'esistenza del principio generale, recepito dall'art. 148, co.6, c.g.c., secondo cui, ove il danno erariale emerga dalle condotte illecite di un agente contabile, il P.M. è legittimato a procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.

Questioni sostanziali

Danno patrimoniale derivante dal non corretto impiego delle risorse pubbliche.

In tali casi, la segnalazione di danno erariale spesso proviene dagli stessi dipendenti pubblici e, a tal fine, il legislatore ha individuato meccanismi di rilevamento di presunti favoritismi o irregolarità, da attuarsi nel pieno rispetto della riservatezza di chi segnala, in applicazione dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 (cd. *whistleblowing*).

Con sentenza n. 239/2022 (Pres. Lo Presti, est. Cancilla), la Sezione ha affermato che, nel giudizio promosso dal PM, per la condanna del RUP e del responsabile del Servizio per il danno indiretto derivante dal pagamento a titolo transattivo, a favore di una ATI, per il rimborso delle spese sostenute dalla stessa per la partecipazione alla gara successivamente annullata in autotutela, la responsabilità della convenuta non viene meno se questa, pienamente consapevole dell'illegittimità dell'appalto e rimasta inerte nonostante i rilievi al

riguardo mossi dal Segretario Comunale e dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, sia stata sostituita da diversi soggetti, non evocati in giudizio, che siano intervenuti nel prosieguo del procedimento amministrativo.

Tuttavia, ai sensi del disposto dell'art. 83, comma 2, c.g.c., qualora tali atti di questi ultimi si pongano come concause dell'evento dannoso, ciò potrà determinare una riduzione del danno risarcibile proporzionale al loro contributo causale.

Con sentenza n. 537/2022 (Pres. Maneggio, est. Cancilla), la Sezione ha affermato che, nel giudizio di responsabilità amministrativa, promosso dal Procuratore regionale per ottenere il risarcimento del danno erariale, consistente nel pagamento, ai creditori di una società partecipata della Regione, di somme superiori al dovuto, a causa della mala gestione degli uffici preposti alla trattazione delle procedure esecutive intraprese dai creditori di detta società contro l'Amministrazione Regionale quale debitor debitoris, va affermata la responsabilità dei convenuti (Dirigenti dell'Area Affari Legali e Contenzioso e dell'Area Affari Generali del Dipartimento dell'Energia) per avere gli stessi ommesso, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

la verifica sull'an e sul quantum del debito, prima di rendere dichiarazione di terzo positiva;

il monitoraggio delle procedure giudiziarie e dei pagamenti effettuati e ciò al fine di contenere l'obbligo del debitor debitoris all'interno del rapporto di provvista, ossia il debito della Regione verso la società partecipata;

l'adozione in sede amministrativa delle misure necessarie per evitare l'uso indebito delle procedure esecutive;

l'opposizione giudiziale a pretese ingiustificate dei creditori della partecipata, ricorrendo alla difesa ed al supporto dell'Avvocatura dello Stato.

Con sentenza n. 613/2022 (Pres. Lo Presti, est. Grasso), la Sezione ha affermato che, nel giudizio promosso dal Procuratore Regionale nei confronti

della società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali per conto del Comune di Borgetto (PA), sussiste il nesso causale diretto tra la mancata notifica dell'atto impositivo al contribuente, dovuta alla condotta della società in questione, ed il nocumento per le casse del Comune connesso al mancato introito del tributo, nella misura corrispondente al corretto importo accertato; ciò in quanto, per effetto delle censurabili condotte del concessionario, essendo spirati i termini decadenziali per l'accertamento, l'Amministrazione comunale si è trovata nella condizione di non poter procedere con la notifica degli avvisi di accertamento e, conseguentemente, di dover rinunciare alla maggiore pretesa fiscale connessa alla TARSU 2013.

Con sentenza n. 287/2022 (Pres. Lo Presti, est. Alessandro), la Sezione, nel giudizio promosso dal PM, per il risarcimento del danno da erogazione di compensi a organi gestionali della Fondazione Istituto Giglio di Cefalù, normativamente vietata per l'attività di gestione ordinaria successiva alla conclusione del periodo di sperimentazione, ha affermato che la fattispecie dannosa consiste nella inutile dispersione di risorse per il finanziamento di organi pletorici, con sottrazione delle stesse al budget che la Fondazione avrebbe potuto e dovuto utilizzare virtuosamente, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di settore (art. 2, d.lgs. 502/1992), che impone l'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche esclusivamente per assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA).

L'impiego di risorse, in difformità alla loro legittima destinazione, è, quindi, sussumibile nella categoria del danno emergente (consistente nella disutilità della spesa), e non del lucro cessante, inteso come diritto, non ancora maturato, ad un arricchimento futuro che, senza la condotta antigiuridica, sarebbe stato conseguito.

Tale danno deve ritenersi sussistente nonostante il budget, destinato dalla Regione siciliana alla Fondazione, sia determinato in misura fissa, risulti insensibile alle scelte di allocazione delle risorse da parte degli organi apicali dell'Amministrazione regionale e anche se eventuali disavanzi sarebbero rimasti

a carico del bilancio della Fondazione, in quanto la destinazione di parte del budget al finanziamento di organi pletorici costituisce un costo indebito, ingiustificato e irragionevole, come tale contrario alla ratio della normativa regolatrice della materia, che pone come prioritario e imprescindibile il rispetto dei canoni di economicità e di efficacia, condizionando quindi anche la qualità della spesa sanitaria pubblica.

Con sentenza n. 621/2022 ((Pres. Lo Presti, est. Cancilla), la Sezione ha affermato la responsabilità del Presidente, del Direttore e del Responsabile finanziario di un Ente parco per spese sostenute in costanza di esercizio provvisorio per partecipare ad una Fiera internazionale, atteso che le stesse non rientravano palesemente fra quelle espressamente permesse dal citato paragrafo 8.4. dell'allegato 4.2., ove si prevede che, durante l'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese necessarie a carattere continuativo. Va poi aggiunto che, malgrado l'esercizio provvisorio, gli impegni di spesa neppure sono stati assunti nel rispetto dei dodicesimi. I convenuti hanno quindi commesso una violazione grave anche con riguardo alla disciplina previgente, posto che, in ogni caso, i principi generali della contabilità pubblica esigono che l'assunzione di impegni di spesa -in costanza di esercizio provvisorio- avvenga entro i dodicesimi.

Con sentenza n. 635/2022 (Pres. Maneggio, est. Cancilla), la Sezione ha respinto la domanda del Pubblico Ministero per l'affermazione della responsabilità erariale di numerosi convenuti (Commissari straordinari, segretari e direttori generali di una Città Metropolitana) per illegittima attribuzione delle retribuzioni connesse al ciclo di performance. Il Collegio ha preliminarmente evidenziato che le disposizioni relative all'utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valutazione del merito implicano che l'attribuzione dell'indennità di risultato è subordinata alla determinazione di obiettivi specifici e misurabili, alla predisposizione di indicatori significativi e oggettivi, alla misurazione e valutazione dei risultati e alla rendicontazione degli stessi. Ciò premesso, sul

piano probatorio è stato considerato che l'azione erariale riguardava asseriti gravi vizi del ciclo della performance con riferimento sia all'assenza di specifici obiettivi assegnati ai dirigenti sia alla mancata predeterminazione degli stessi per diverse annualità. In simile fattispecie, ad avviso del Collegio, il perimetro e l'ambito della prova vanno quindi definiti in funzione dei numerosi elementi e delle diverse fasi che compongono il ciclo della performance. Pertanto, ove venga contestato il ciclo della performance, l'attore pubblico deve dare una prova puntuale e circostanziata della fase viziata e delle sue specifiche criticità, così da dimostrare la violazione della disciplina normativa sopra descritta. La contestazione del Pubblico Ministero, proprio perché nel caso specifico investiva completamente il ciclo, tanto da prospettare come danno erariale l'intero ammontare delle retribuzioni di risultato, avrebbe tuttavia richiesto sia una dettagliata allegazione nell'atto introduttivo sia l'assolvimento puntuale del relativo onere probatorio in modo tale da provare la completa inutilità del ciclo della performance per tutte le annualità in questione. L'onere probatorio, peraltro, va assolto dall'attore in modo ancor più rigoroso, ove i fatti allegati siano specificamente contestati dal convenuto con argomentazioni ed allegazioni precise e analitiche. Nel caso in questione, il Collegio ha osservato che, tuttavia, il Pubblico Ministero non ha fornito la prova delle tesi esposte in citazione, ove ha ripetutamente insistito sull'ordinarietà della maggior parte degli obiettivi dei piani di performance della Città Metropolitana, senza tuttavia procedere a una analitica disamina della maggior parte degli stessi.

Con sentenza n. 239/2022, la Sezione (Presidente Lo Presti, est. Nocerino), ha affermato che, anche anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2012, sussiste la colpa grave dell'agente della riscossione che, nel provvedere alla notificazione di una cartella di pagamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 co. 3 DPR 602 del 1973 e 60 co. 1 lett. e) D.P.R. 602/1973 in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, abbia omesso completamente ogni verifica del ricevimento della cartolina informativa ad opera del contribuente, laddove l'agente, in senso costituzionalmente conforme ed in ossequio al diritto vivente (C.

cost., ord. 63/2011; Cass. n. 14316/2011), abbia autonomamente provveduto all'invio della raccomandata informativa relativa all'intervenuto deposito ed affissione all'albo comunale del plico quale completamento delle formalità notificatorie previste dalla disciplina speciale in relazione a tale tipo di atti.

Con sentenza n. 804/2022, la Sezione (Presidente Lo Presti, est. Nocerino) ha affermato che, in materia di mancato tempestivo esercizio delle facoltà accordate all'Ente conduttore di un immobile da parte del contratto di locazione, da cui sia disceso il danno erariale a titolo di canoni di locazione insoluti poi corrisposti al privato locatore per effetto di una sentenza civile di condanna, sussiste la colpa grave, per macroscopica negligenza nello svolgimento degli obblighi di servizio, del Dirigente preposto alla gestione amministrativa del contratto nonché dei funzionari, de jure o de facto responsabili dell'istruttoria, che abbiano omesso la lettura del contratto che tali facoltà riconosceva.

Danno patrimoniale derivante dalla violazione del principio di esclusività della attività lavorativa dei dipendenti pubblici.

Con sentenza n. 232/2022 (Pres. Lo Presti, est. Rappa), la Sezione ha affermato che:

al rapporto di lavoro dei medici convenzionati con il SSN non si applichi la disciplina generale dei dipendenti pubblici in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi ed impieghi ma soltanto la specifica disciplina normativa e contrattuale.

la violazione da parte del medico convenzionato della disciplina sulla unicità ed esclusività del rapporto con il SSN non determina in re ipsa un danno erariale pari alla retribuzione percepita dallo stesso in costanza di tale violazione in assenza di un principio di prova che i sopravvenuti rapporti convenzionali a carico del SSN instaurati dal convenuto abbiano sottratto in modo considerevole energie

lavorative all'Amministrazione di appartenenza così da incidere sul funzionamento del sinallagma del rapporto convenzionale.

Con sentenza n. 465/2022 (Pres. Lo Presti, est. Rappa), la Sezione ha affermato che, nel giudizio promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di un professore universitario con contratto a tempo pieno, il quale abbia assunto e svolto incarichi esterni in assenza della relativa autorizzazione, si configura una prima tipologia di danno risarcibile, derivante dalla violazione assoluta del regime di esclusività, il cui ammontare è pari all'importo lordo dell'indennità di esclusività "atteso che, in relazione a tali specifiche quote, può affermarsi che sia effettivamente venuto meno il rapporto sinallagmatico" (Cfr. C. conti, Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sent. n. 21/2020).

Infatti, per le categorie di dipendenti pubblici, ai quali è consentito da disposizioni specifiche lo svolgimento di attività libero-professionali (professori e ricercatori universitari, dirigenti medici e sanitari, ecc.), l'erogazione di una indennità retributiva aggiuntiva in corrispondenza dell'opzione esercitata per il regime di esclusività totale o di tempo pieno, rappresenta per questi lavoratori quel segmento della retribuzione predeterminato ex ante dalla legge o dalla contrattazione collettiva che va a remunerare la scelta di rinunciare a svolgere attività esterna libero-professionale premiando la totale esclusività del rapporto di lavoro nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza (Cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 417/2020 e Sez. giur. Lombardia, sent. 92/2019).

In questi casi l'inadempimento allo specifico obbligo di non fare assunto volontariamente dal dipendente pubblico rende del tutto priva di giustificazione l'erogazione di tale indennità aggiuntiva predeterminata quale corrispettivo per il non fare, per cui conseguentemente essa diventa indebita e deve essere restituita per intero all'Amministrazione di appartenenza senza che sia necessaria la prova di una minore quantità/qualità della prestazione.

La seconda voce di danno risarcibile è costituita dai compensi percepiti in assenza di autorizzazione preventiva dell'Amministrazione di appartenenza che non essendo stati riversati costituiscono, ai sensi dell'art. 53, co. 7-bis, D.lgs.

165/2001, un'autonoma voce di danno erariale da mancata entrata (Cfr., C. conti, SS.RR, n. 26/2019) anche per i compensi percepiti prima del 28/11/2012, data dell'entrata in vigore della L. 190/2012 che ha introdotto la novella normativa del suddetto co. 7-bis.

Siffatta voce di danno è cumulabile con quella da indebita percezione delle retribuzioni di professore universitario di cui si è detto poc'anzi.

Sul punto, l'orientamento di questa Sezione ha affermato, nel caso di violazione dell'obbligo di esclusività, la possibile coesistenza del danno da mancato assolvimento dell'obbligo di riversare i compensi extra-istituzionali con quello di indebita erogazione di voci retributive (Cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, decr. n. 15/2021 e sent. n. 1311/2021).

Tale conclusione, basata su una impostazione onnicomprensiva del danno da violazione del rapporto di esclusiva da parte del professore universitario deriva non solo da un'interpretazione logico-sistematica della normativa sopra richiamata ma anche da un'interpretazione finalistica della stessa che può essere supportata anche dalla c.d. analisi economica del diritto, la quale permette di valorizzare la finalità di deterrenza e di prevenzione perseguita dalla disciplina in materia di incompatibilità.

Danno patrimoniale derivante dall'illegittimo conferimento di incarichi esterni.

Gli illeciti in questione, infatti, oltre a determinare un aumento ingiustificato della spesa pubblica, incidono anche sulla corretta utilizzazione del personale in servizio, che vede spesso mortificata la propria professionalità con l'assegnazione, ad altri, di funzioni che potrebbero adeguatamente essere svolte dalla struttura amministrativa.

Per tali motivi, il tema degli incarichi esterni ha costituito oggetto di costante attenzione non solo in sede legislativa, ma anche da parte della Corte dei conti in tutte le sue articolazioni.

Nel 2022, la Sezione giurisdizionale siciliana ha confermato il proprio ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, in linea con il quadro

normativo, finalizzato a porre limiti agli affidamenti esterni, che indica i presupposti indefettibili per potervi fare ricorso (legge 311/2004, art. 1, comma 42).

Con sentenza n. 115/2022 (Pres. Lo Presti, est. Rappa) la Sezione ha affermato che:

l'affidamento di un incarico esterno ex art. 110 TUEL debba essere preceduto da una rigorosa verifica preliminare dell'assenza di professionalità interne dotate di idonea competenza, non rilevando che il personale interno non abbia fornito disponibilità.

la proroga di un incarico esterno ex art. 110 TUEL in violazione dei presupposti e dei vincoli di natura finanziaria e contabile determini un danno erariale corrispondente all'intera spesa sostenuta dalla P.A. per tale incarico senza possibilità di alcuna valutazione compensativa.

Con sentenza n. 428/2022 ((Pres. Maneggio, est. Cancilla), è stata affermata la responsabilità erariale del Sindaco, della Giunta e del Segretario generale in merito al conferimento dell'incarico di Comandante della Polizia Municipale ex art. 110 TUEL. Il Collegio ha osservato che, da un lato, è stato erroneamente evocato come presupposto l'art. 110, comma 1, TUEL, concernente gli incarichi dirigenziali conferibili ove previsti dallo Statuto per posti in dotazione organica; tuttavia, nel caso specifico, ciò non era possibile, perché lo Statuto prevedeva la dirigenza soltanto per la titolarità dei posti di vertice dei comparti, che, però, non risultavano costituiti presso l'ente locale in questione, i cui rami di amministrazione erano suddivisi in servizi e settori e, quindi, in ambiti più ristretti rispetto al comparto, quale definito dallo Statuto. Dall'altro lato, non costituiva valido presupposto neppure l'art. 110, comma 2, TUEL, a sua volta ripreso dal Regolamento comunale, poiché tale norma riguarda i posti in dotazione extraorganica, in cui non può rientrare quello di comandante della Polizia Municipale, trattandosi di funzione essenziale e indispensabile di un ente locale. E' stato peraltro ribadito il particolare ruolo del Segretario comunale, che ha una

specifica funzione di garante della legalità e della correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale, di assistenza e di collaborazione giuridica ed amministrativa

Danno patrimoniale conseguente a risarcimenti erogati da strutture sanitarie a pazienti lesi da comportamenti tenuti da sanitari ivi in servizio

Recentemente la materia della responsabilità sanitaria è stata ridefinita con la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*” (legge Gelli) che disegna compiutamente un nuovo sistema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, di talché le disposizioni sia di natura sostanziale che processuale in essa contenute, non possono che leggersi in stretta ed indispensabile connessione con il complesso del nuovo regime di responsabilità, non essendone ipotizzabile una applicazione avulsa dalla intera vigenza del nuovo sistema.

Le fattispecie di danno sanitario, esaminate dalla Sezione, configurano ipotesi di danno erariale indiretto, consistente nelle somme che l'amministrazione è tenuta a risarcire, a seguito di un provvedimento giurisdizionale, ovvero sulla scorta di un accordo transattivo, al terzo danneggiato da fatti e/o atti illeciti imputabili all'ente pubblico, per dolo o colpa grave dei suoi agenti.

Generalmente, in tali casi, il giudice contabile viene chiamato a pronunciarsi a seguito di giudizio penale per reati di natura colposa; al riguardo, l'art. 651 c.p.p. attribuisce alla sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento, efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato. Rimane, ovviamente ferma la valutazione della Corte dei conti in ordine alla individuazione degli altri elementi tipici della responsabilità amministrativa, con riferimento, in particolare, alla valutazione del

grado di colpa, che nel giudizio di responsabilità è richiesto nella forma della colpa grave, e alla individuazione di tutte le situazioni, anche di carattere organizzativo, che possano consentire una più adeguata determinazione del danno rispetto da porre a carico del medico.

Con sentenza n. 158/2022 (Pres. Lo Presti, est. Nocerino, la Sezione ha affermato che sussiste la responsabilità amministrativa del personale sanitario in servizio presso una Azienda Ospedaliera, condannata a risarcire i familiari di un paziente deceduto a causa di una errata terapia farmacologica, quando le condotte di detto personale siano connotate da colpa grave.

Siffatto elemento psicologico, tuttavia, si atteggia diversamente a seconda del ruolo svolto dal sanitario, esigendosi condotte quanto più caute e diligenti, al crescere delle competenze professionali e delle responsabilità ad esse connesse.

Per quanto concerne l'infermiere, il ruolo di garanzia che a questi compete nella sfera della terapia farmacologica si limita al confronto con il medico a cui è demandata la scelta della cura. Pertanto, l'evento infausto non può rimproverarsi o ascrivere al personale infermieristico, qualora questo, avvertiti segnali di allarme circa la plausibile erroneità del dosaggio di farmaco antiblastico, dimostri di aver ricercato attivamente il confronto con il medico, ricevendo rassicurazioni da questo sulla terapia somministranda.

Differenti considerazioni valgano per il personale medico di ruolo e per gli specializzandi.

Secondo quanto statuito dall'art. 38 co. 3 del d.lgs. n. 368/1999, l'attività dello specializzando non potrà mai essere sostitutiva di quella del medico strutturato, godendo lo specializzando, infatti, di un'autonomia non piena ma vincolata alle direttive del tutor. Inoltre, ove lo specializzando non sia in grado di affrontare le difficoltà del caso specifico, deve, al fine di non incorrere in una responsabilità da colpa per erronea prescrizione di farmaci, astenersi dal direttamente operare.

Pertanto, il confezionamento e/o la successiva ratifica, da parte dello specializzando, della prescrizione di una terapia farmacologica palesemente

errata, senza operare alcun controllo sulla validità della stessa ed in assenza della controfirma di un medico strutturato, fondano l'assunzione in proprio della responsabilità erariale per il danno cagionato al paziente, dimostrandosi, infatti, non solo causalmente efficienti al prodursi dell'evento ma certamente connotati dall'elemento soggettivo della colpa grave per come esso è ricostruito in subiecta materia dalla giurisprudenza contabile.

Per converso, il medico strutturato incorre nella violazione degli obblighi che la normativa di settore pone a carico del tutor in sede di formazione specialistica, laddove egli ometta qualsiasi controllo sulla correttezza della prescrizione medica, consentendo in tale occasione agli specializzandi una gestione autonoma del paziente. Avendo completamente abdicato all'assolvimento del potere-dovere di vigilanza e controllo sugli specializzandi di cui è titolare, il medico strutturato ha in tal modo sicuramente contribuito alla causazione dell'evento, con negligenza consapevole ed inescusabile, non potendosi invocare i fattori di disorganizzazione del reparto e, più complessivamente, dell'azienda come cause atte a sterilizzare il suo apporto causativo al prodursi dell'evento di danno.

Danno all'immagine della pubblica amministrazione

Il danno all'immagine, inizialmente attratto alla giurisdizione contabile attraverso un complesso percorso giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 5668/1997 - Corte conti - SS.RR. 10/2000), venne poi normativamente configurato con l'art. 17, comma 30 ter, del DL 78/2009, conv. in L. 102/2009, modificato, per i profili attinenti alla quantificazione, dalla legge n.190/2012, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Tale danno si configura quando, a seguito della commissione di reati contro pubblica amministrazione da parte del pubblico ufficiale, accertati con sentenza passata in giudicato, sia derivato un danno all'immagine di quest'ultima oggetto di particolare clamore mediatico.

Con sentenza n. 733/2022 (Pres. ed est. Lo Presti), la Sezione ha affermato che sia l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 che l'art. 51 co. 7 d.lgs. 174/2016, indicano quale presupposto per l'azionabilità del danno all'immagine la sussistenza di una sentenza irrevocabile di condanna senza però richiedere che la stessa sia stata emessa a seguito di dibattimento (*...ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus...*"); quindi, bisogna ritenere che anche la sentenza emessa a seguito di patteggiamento, quando sia divenuta irrevocabile, costituisca valido presupposto per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine.

Danno patrimoniale derivante da frodi nell'impiego di fondi pubblici

La giurisprudenza della Cassazione, ormai consolidata da oltre un decennio, riconosce la sussistenza della giurisdizione contabile quando, privati percettori di fondi pubblici abbiano posto in essere uno sviamento dagli obiettivi di sviluppo collettivo propri dei programmi pubblici, realizzato mediante utilizzo del denaro pubblico a fini illeciti e per interessi egoistici (Cass. SS.UU. n.4511 del 2006 e, per ultimo: Cass. SS.UU. n.20434/2009).

I giudizi celebrati hanno riguardato persone fisiche e giuridiche; in quest'ultimo caso, unitamente alle società convenute in giudizio, in applicazione della giurisprudenza della Cassazione (SS.UU. n. 5019/2010) che ha consentito di superare lo schermo societario in materia di imputazione della responsabilità, sono stati giudicati e condannati in solido anche gli amministratori delle società che indebitamente hanno gestito le risorse pubbliche.

In tali casi si è ritenuto che, per l'assoggettamento alla giurisdizione contabile, non è necessaria l'esistenza di un rapporto diretto con l'ente pubblico, ma è sufficiente che taluno si sia ingerito, anche in via di fatto, nella gestione delle risorse pubbliche: tale estensione trova giustificazione nel principio di effettività della tutela, anche nei confronti degli amministratori, in quanto, in materia di responsabilità amministrativa, è più aderente al sistema aumentare il numero degli obbligati piuttosto che diminuirlo, soprattutto quando gli autori del danno

hanno agito al fine di assicurarsi un indebito profitto a scapito dell'amministrazione.

La Sezione, inoltre, ha affermato la propria giurisdizione anche nei confronti del privato contraente con la società destinataria della contribuzione pubblica, ove la prospettazione di danno sia fondata sull'asserito inserimento del soggetto, anche in via di fatto, nel procedimento di finanziamento, con la consapevolezza di contribuire alla realizzazione di un indefettibile presupposto per l'ottenimento dello stesso.

La ormai copiosa giurisprudenza di questa Corte, formatasi nell'ultimo decennio, induce a ritenere che, spesso, le risorse vengono distratte dalla realizzazione dei fini pubblici, senza che le strutture a ciò preposte abbiano posto in essere adeguate attività di controllo e di verifica dell'impiego dei contributi ovvero della tempestiva e regolare esecuzione delle opere finanziate.

Numerosi giudizi di responsabilità sono stati celebrati a carico di imprenditori agricoli per illecita percezione di premi per il sostegno e l'orientamento delle attività agricole a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.) e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), previsti dai regolamenti CE 73/2009 e 1122/2009, la cui gestione è rimessa dalla normativa nazionale all'AGEA; da tali giudizi è emersa la sussistenza di un ampio fenomeno truffaldino posto in essere da sedicenti imprenditori agricoli che hanno ottenuto l'erogazione di fondi pubblici sulla base di dichiarazioni non veritiere circa la disponibilità dei terreni, in quanto di proprietà di terzi, che non li avevano mai concessi, oppure di proprietà di soggetti deceduti o addirittura appartenenti al demanio pubblico.

In tali casi, è stata anche ritenuta la corresponsabilità del personale del Centro autorizzato di assistenza agricola (C.A.A.), che ha inoltrato la domanda di contributo senza effettuare le necessarie verifiche. Di seguito sono indicate soltanto alcune sentenze rappresentative degli orientamenti emersi.

Con sentenza n. 404/2022, la Sezione (Presidente Lo Presti, est. Rappa) la Sezione ha affermato che, nella fattispecie di danno erariale per indebita

percezione di contributi di scopo a carico del FE,P non può trovare applicazione l'istituto della *compensatio lucri cum damno* perché la violazione delle condizioni di erogazione stabilite per garantire il raggiungimento dello scopo economico perseguito dal Decisore politico rende l'erogazione priva di utilità.

Con sentenza n. 79/2022, la Sezione (Presidente Lo Presti, est. Vaccarino) ha affermato che, nel giudizio di responsabilità per illecito utilizzo di somme erogate a valere sui fondi FEASR E FEAGA, l'eccezione di prescrizione quadriennale, fondata sul principio della preminenza del diritto europeo sulle fonti legislative (di qualsiasi rango) dello Stato membro, in relazione all'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, è inammissibile atteso che la norma in questione detta una disciplina uniforme e generalizzata, diretta agli Stati membri e riferita alle azioni di recupero di finanziamenti comunitari, indebitamente erogati da parte di Amministrazioni pubbliche nazionali e ai conseguenti trattamenti sanzionatori, disciplina che nulla ha a che vedere con l'azione di risarcimento del danno erariale intestata alla Corte dei conti, come del resto confermato dal paragrafo 2 del medesimo articolo secondo cui *“Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine (di prescrizione) più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2”*.

Con sentenza n. 361/2022 (Pres. Maneggio, est. Grasso), la Sezione ha affermato che La falsa attestazione dell'assenza di condanne per dei reati specificamente indicati, quale condizione per l'ottenimento di un finanziamento pubblico diretto alla riconversione professionale, determina la revoca di detto finanziamento anche qualora non sia stato specificato che il possesso di detto requisito era *“necessario a pena di esclusione”*, in quanto lo stesso requisito risulta sostanzialmente assimilabile ad un requisito di ordine generale ovvero del fondamento naturale della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Con sentenza n. 642/2022 (Pres. Maneggio, est. Grasso), la Sezione ha affermato che Costituisce grave violazione dei doveri del RUP e, pertanto, fonte di responsabilità amministrativa il contegno prolungatamente inerte che contribuisca alla revoca di un finanziamento statale per la realizzazione di un'opera al quale si era già attinto per il pagamento delle attività progettuali rimaste, pertanto, a carico dell'Ente locale non potendosi attribuire valore ad un progetto sostanzialmente inutilizzabile.

Con sentenza n. 286/2022 (Pres. Maneggio, est. Grasso), la Sezione ha affermato che:

sussiste un rapporto di servizio, e con esso la giurisdizione contabile, tra l'Ente pubblico che concede un beneficio economico per la realizzazione di un'opera ed il direttore dei lavori che, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 13/1986, attesta la conformità delle opere progettate e realizzate alle norme e ai regolamenti che disciplinano le diverse materie in quanto svolge funzioni essenziali all'interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei predetti benefici.

nel caso in cui il cofinanziamento privato costituisca condizione per la concessione di un finanziamento pubblico per la realizzazione di una progettualità, il mancato apporto di capitale privato determina - anche nel caso di realizzazione di un'opera di interesse pubblico - un danno pari all'intero finanziamento e non nella sola misura del contributo privato, in quanto è ragionevole presumere che il sostegno pubblico sia stato erroneamente allocato in favore di un progetto non meritevole o comunque, data la limitatezza delle risorse disponibili, in danno di progetti maggiormente meritevoli e realmente sostenibili.

la causa di non punibilità di cui all'art. 47, comma 3, c.p. non trova applicazione all'interno del giudizio contabile in quanto l'illecito contabile, diversamente dall'illecito penale, non è tipizzato e l'intero impianto della responsabilità amministrativa è extra-penale. Ammettere una estensione della causa di non punibilità anche alle ipotesi di responsabilità amministrativa equivarrebbe, pertanto, a determinare di fatto una elisione della responsabilità in

ogni ipotesi di errore di diritto; ipotesi in contrasto con le previsioni di cui all'art. 1 della Legge n. 20/1994.

Giudizi di responsabilità definiti con riti speciali

Il codice di giustizia contabile prevede il **rito abbreviato**, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario.

Il rito in questione, richiesto dalla parte convenuta dopo avere acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero sulla somma da pagare, che non può essere superiore al 50% della pretesa azionata in citazione, prevede due udienze camerali, la prima dedicata alla verifica di congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno, la seconda, ove la richiesta sia stata accolta, rivolta alla verifica dell'avvenuto pagamento nel termine perentorio fissato dal giudice.

La Sezione, in composizione collegiale, ha emesso n. 9 sentenze in applicazione di tale rito; va, al riguardo segnalato un significativo aumento, di oltre il 50%, delle richieste di ammissione al rito.

Le sentenze emesse hanno riguardato varie tipologie di illecito, di carattere doloso e gravemente colposo (responsabilità sanitaria, responsabilità per attività professionali esterne non autorizzate, danni all'immagine, consulenze, etc.), con esclusione delle ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante.

In relazione al **rito monitorio**, previsto per i giudizi con addebito non superiore a euro 10.000, è prevista la competenza monocratica del presidente che, sentito il pubblico ministero, determina con decreto l'importo da porre a carico del convenuto. In ipotesi di accettazione dell'addebito, il presidente emette ordinanza avente forza di titolo esecutivo.

In materia di responsabilità amministrativa è stata emessa n. 1 ordinanza presidenziale avente valore di titolo esecutivo riguardante la responsabilità

amministrativa.

Il codice di giustizia contabile ha altresì introdotto il **rito per le fattispecie di responsabilità sanzionatoria**, previsto nelle ipotesi in cui debba essere irrogata una sanzione pecuniaria stabilita tra un minimo e un massimo edittale.

Il giudizio è promosso con ricorso al giudice competente, previamente designato dal presidente della sezione, che decide con decreto motivato avverso il quale può essere proposta opposizione al collegio.

Azioni a tutela del credito erariale

Il codice di giustizia contabile, riproducendo una disposizione già introdotta con legge 266/2005, prevede la possibilità che nel giudizio di responsabilità siano esercitate tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore, previste in sede civile, ivi compresi i **mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale** di cui agli artt. 2900 ss. del codice civile (azione revocatoria e azione surrogatoria) per i quali è pacifica l'esperibilità dell'azione dinnanzi alla Corte dei conti.

Uno dei principali strumenti cautelari è costituito dal **sequestro conservativo** (art. 74 c.g.c.), concesso con decreto - *inaudita altera parte* - dal presidente della Sezione su istanza del procuratore regionale; in una successiva fase, è prevista la comparizione delle parti, dinnanzi ad un giudice previamente designato dal presidente, per la conferma, modifica o revoca del decreto presidenziale.

Nel corso dell'anno 2022, è stato richiesto n. 1 sequestro conservativo di beni mobili e immobili di presunti responsabili del danno concesso, con Decreto presidenziale, confermato dal Giudice designato ed anche in sede di reclamo.

4. CONTI GIUDIZIALI

Gli agenti contabili dello Stato e di tutte le altre pubbliche amministrazioni operanti nell'ambito territoriale della Regione sono tenuti alla presentazione del conto giudiziale per la verifica della regolarità e della legittimità della gestione ad essi affidata.

L'adempimento trova fondamento nelle norme di contabilità pubblica e costituisce la più antica attribuzione giurisdizionale della Corte dei conti; dal giudizio di conto, gradualmente, venne configurato il giudizio di responsabilità amministrativa.

L'obbligo di resa del conto giudiziale ha trovato conferma anche in recenti disposizioni normative (D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per gli agenti contabili degli enti locali e nel D.lgs. 30 giugno 2011 n.123, art.16, per gli agenti contabili di tutte le altre amministrazioni) che hanno confermato la generalità dell'obbligo di resa del conto giudiziale da parte di tutti gli agenti incaricati della riscossione delle entrate, dell'esecuzione dei pagamenti delle spese o che comunque hanno maneggio di denaro ovvero debito di materie.

Gli agenti contabili sono tenuti all'adempimento di un'obbligazione di custodia e di restituzione, che comporta l'osservanza di specifiche forme di giustificazione del proprio operato attraverso la esibizione di titoli e documenti che comprovano, non soltanto la regolarità contabile, ma anche la legittimità della gestione.

Il codice di giustizia contabile ha introdotto disposizioni processuali che tendono ad attribuire al giudizio in questione non più una connotazione officiosa e inquisitoria, ma che introducono talune garanzie per l'agente contabile che, pur essendo necessariamente sottoposto al processo, può interloquire, in fase istruttoria, fornendo atti e documenti ovvero intervenendo nel corso degli accertamenti disposti dal giudice relatore, e nella fase del giudizio comparando, anche direttamente o con il patrocinio legale, per fornire chiarimenti o svolgere difese.

Il codice ha introdotto anche significative misure organizzative,

prevedendo la inclusione di tutti i soggetti sottoposti all'obbligo di resa del conto nella c.d. "anagrafe degli agenti contabili", che deve essere implementata costantemente con le prescritte comunicazioni a carico delle pubbliche amministrazioni. Il carattere di necessità del giudizio e la generalità dell'obbligo di resa del conto, infatti, impongono alle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio, la costante individuazione e comunicazione alla Sezione giurisdizionale dei dati identificativi degli agenti contabili, ai sensi dell'art. 139 del codice.

Il codice, inoltre, ha previsto che il giudizio sui conti si svolga secondo le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I conti vengono, infatti, trasmessi dalle amministrazioni attraverso l'applicativo SIRECO (sistema informativo resa elettronica conti), accessibile, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni dotate di utenza SPID, dal sito della Corte dei conti.

Una particolare attenzione da parte delle amministrazioni si impone per evitare aggravii procedurali nella attività della Sezione giurisdizionale e della Procura regionale, titolare, quest'ultima, dell'azione (anche d'iniziativa) per il promovimento del giudizio per resa del conto, assegnato alla competenza di un giudice monocratico, che si conclude, in ipotesi di perdurante inadempienza, nella compilazione del conto a spese del contabile e nella irrogazione di sanzioni pecuniarie, comminabili anche al responsabile del procedimento in caso di omissioni o ritardi allo stesso imputabili.

Al 1° gennaio 2022, risultavano pendenti in Sezione n. **29.219** conti giudiziali; nel corso dell'anno ne sono pervenuti n. **9.807** e ne sono stati definiti n. **2.771**, di cui n. **10** in udienza pubblica con n. 10 sentenze, n. **155** con decreto presidenziale di discarico ex art. 32, RD 1038/1933 e n. **2.606** con decreto presidenziale di estinzione ex art.2, legge 20/1994.

A supporto dell'attività di revisione sono state formulate n. **1.016** note istruttorie in applicazione degli artt. 140, commi 4 e 5, e 145, comma 3, del c.g.c..

Sono state depositate dai Magistrati n. **2.871** relazioni di cui n. **180** relazioni con proposta di discarico, n. **2.670** con proposta di estinzione e n. **21** relazioni con richiesta di deferimento al Collegio, per un totale di 23 conti deferiti.

Sono state, inoltre, emesse n. **10** sentenze con varie formule, con addebiti per € 16.843,70.

Sono stati promossi dalla Procura regionale n. **8** giudizi per resa di conto, ai sensi degli artt. 141 ss. del codice di giustizia contabile e n. **1** opposizione al Collegio.

Al 31 dicembre 2022 risultavano pendenti n. **36.255** conti giudiziali.

Nel corso dell'anno 2022 è stata notevolmente implementata l'azione di individuazione degli agenti contabili, con conseguente invito agli Enti locali di provvedere al deposito dei conti giudiziali, tramite l'applicativo SIRECO che costituisce l'ordinario mezzo di trasmissione dei conti giudiziali in modo informatico.

Di seguito viene riportata una sintetica rassegna di alcune sentenze adottate nella materia dei giudizi di conto.

Con sentenza n. 16/2022, la Sezione (Presidente Maneggio, est. Rappa) ha affermato che, nel caso in cui l'Agente contabile incaricato della riscossione dei tributi sia una società di capitali, l'obbligo di resa del conto ricada sempre sulla Società anche se fallita e anche per gestioni contabili anteriori all'apertura del fallimento e tale obbligo deve essere assolto dal Curatore fallimentare il quale ha la titolarità della legittimazione processuale della Società fallita per tutti i rapporti di diritto patrimoniale fra i quali è da ricomprendere l'oggetto del giudizio per resa del conto che è strumentale all'attivazione del giudizio di conto.

Con sentenza n. 177/2022, la Sezione (Presidente Maneggio, est. Nocerino) ha affermato che, in materia di esborsi economici, effettuati a titolo di rimborso spese sostenute dai dipendenti in forza dell'utilizzo, sebbene autorizzato, di veicoli propri (incluse le correlate spese di parcheggio, di pedaggio e carburante), le stesse sono illegittime ove difetti, a monte, una regolamentazione comunale che abbia disciplinato, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del

dipendente dei costi sostenuti e che abbia quindi tenuto conto degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (C. conti, SS. RR., in sede di controllo, n. 21/Contr/11 del 05 aprile 2011), stante la finalità di contenimento della spesa perseguita dall'art. 6 co. 12, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010 per come interpretato da C. cost. n. 139/2012.

Con sentenza n. 554/2022, la Sezione (Presidente Lo Presti, est. Nocerino) ha affermato che:

1. Poiché la finalità delle spese in economia va individuata nell'esigenza di consentire alle P.A. di far fronte con immediatezza a spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali l'utilizzazione dell'ordinario procedimento di spesa (art. 182 e ss. del TUEL) costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza dell'azione amministrativa, il ricorso alla cassa economale sconta la necessaria ascrizione alle categorie di spesa specificamente individuate nel regolamento comunale di riferimento. Ne consegue la illegittimità della spesa economale ove ricorra la impossibilità di sussumerla nelle categorie specificamente elencate nella norma regolamentare.

2. Sussiste la responsabilità in capo al contabile per aver dato corso alla spesa violando i paradigmi che, per un verso, impongono che il ricorso alle spese in economia sia limitato a fattispecie codificate e che, per altro, prescrivono che siano motivati e documentati i presupposti del ricorso a tale tipo di spesa.

3. Prima di procedere ai pagamenti, l'agente contabile economo ha il preciso onere di verificare che il procedimento a monte del pagamento sia regolarmente finalizzato e che sia giustificato da un idoneo supporto documentale che renda esplicita l'indicazione della motivazione della spesa a riscontro della regolarità della stessa.

5. GIUDIZI PENSIONISTICI

L'art. 103 della Costituzione attribuisce giurisdizione alla Corte dei conti, oltre che nelle materie di contabilità pubblica, anche in altre materie previste dalla legge; le prime sono coperte da garanzia costituzionale, sicché non possono essere sottratte alla Corte dei conti, quale giudice naturale, se non con legge di riforma costituzionale; le seconde, invece, trovano fonte di attribuzione e garanzia soltanto nella legge ordinaria.

La legge, secondo una tradizione risalente alla legge istitutiva della Corte dei conti (legge n. 800/1862), assegna al giudice contabile la cognizione delle controversie sulle pensioni pubbliche, aventi ad oggetto il sorgere o il modificarsi del diritto alla pensione, e di quelle relative alle pretese ad esso connesse.

Tale competenza, rilevante anche per evidenti aspetti di carattere sociale, connessi alla tutela del lavoratore dopo la cessazione dal servizio, è assegnata, in via esclusiva, alla Corte dei conti, pur dopo l'intervenuta contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico che ha determinato il trasferimento dal giudice amministrativo al giudice ordinario delle controversie dei lavoratori pubblici, salvo di quelli rimasti in regime di rapporto di lavoro pubblico (magistrati, militari, etc.).

Il sistema pensionistico dei dipendenti pubblici, in passato connotato da accentuata difformità rispetto a quello privato, tende oggi a uniformarsi riguardo alle tipologie dei trattamenti pensionistici garantiti, ai requisiti per l'accesso al trattamento e al sistema di computo contributivo. Il processo di armonizzazione è stato ulteriormente completato con l'assegnazione della gestione delle pensioni pubbliche all'INPS, subentrato all'INPDAP nei rapporti attivi e passivi a questo spettanti e, quindi, anche nei contenziosi pendenti (d.l.201/2011, conv. in L. 214/2011, art.21).

La Corte dei conti, pertanto, esercita la propria giurisdizione per le pensioni ordinarie relative alla generalità dei dipendenti pubblici (DPR 1092/1973), che nel gergo giudiziario vengono definite pensioni civili, e per le pensioni dei militari e dei soggetti assimilati (appartenenti alle forze di polizia a ordinamento civile), per

i quali è previsto uno statuto previdenziale parzialmente diverso rispetto ai pensionati civili (art.19, L. 183/2010).

La Corte, inoltre, ha competenza sulle pensioni di guerra, erogate a favore di coloro (militari e civili) che abbiano subito infermità o lesioni in dipendenza di fatti bellici; trattasi di un trattamento pensionistico che esula dal rapporto giuridico previdenziale, avendo natura risarcitoria (DPR 915/1978).

Alla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana è, infine, attribuita, secondo le norme di attuazione dello Statuto speciale, la competenza in materia di pensioni regionali (art. 3, D.lgs. 655/1948).

Tutte le controversie pensionistiche sono decise dalla Sezione giurisdizionale in composizione monocratica; da rilevare, al riguardo, che l'art. 66 del d.lgs. 114/2019, non qualifica più il giudice monocratico "giudice unico delle pensioni", denominazione introdotta dalla legge 205/2000, che, venti anni or sono, aveva sottratto al collegio la cognizione di tali controversie, disciplinando diversamente anche la procedura.

Il giudizio in materia di pensioni, disciplinato nella parte IV del codice di giustizia contabile, è conformato, in buona parte, sulle disposizioni processuali civili previste per le controversie individuali in materia di lavoro (artt. 409 e seguenti del c.p.c.).

Il d.lgs. 114/2019 (c.d. correttivo del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs.174/2016) ha apportato talune modifiche alle vigenti disposizioni; in particolare, viene consentita la possibilità del deposito del ricorso, con spedizione mediante raccomandata, per tutte le tipologie di ricorso (e non solo per i ricorsi in materia di pensioni di guerra); viene modificata la tempistica prevista tra la notifica del ricorso e la fissazione dell'udienza; viene introdotta la facoltà per il convenuto di indicare un indirizzo di PEC per le notifiche; viene effettuato un rinvio alle norme processuali civili per la liquidazione delle spese processuali in favore della p.a.; viene posto in capo al ricorrente, anziché alla segreteria, l'onere di notifica della istanza di provvedimenti cautelari, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio,.

Nella materia pensionistica, i giudizi dalla Sezione giurisdizionale in

composizione monocratica, trattati nel 2022, hanno prevalentemente riguardato le seguenti questioni:

- Perequazione del trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici in quiescenza (legge 109/2015), a seguito della sentenza Corte Cost. n. 70/2015 e della successiva sentenza n. 250/2017;
- Perequazione del trattamento pensionistico dei dipendenti della regione siciliana ex art. 36 legge regionale n. 6/1997, con riferimento alle disposizioni dell'art. 59, comma 13, l. 449/1997;
- Riliquidazione del trattamento di pensione dei dipendenti regionali in quiescenza con l'applicazione delle più favorevoli disposizioni recate dall'art. 20 della legge regionale n.21/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale n.9/2015;
- Riconoscimento beneficio su ratei non prescritti ex art. 15 legge regionale n. 11/1988;
- Rideterminazione trattamento pensionistico ex legge regionale n. 2/1962 e legge 335/1995;
- Ripetizione di somme trattenute ai sensi della legge 145/2018, art 1 co. 261/268;
- Riscatto periodi di servizio prestato o periodi di studio;
- Riconoscimento pensioni privilegiate;
- Applicazione dell'aliquota del 44% ex art. 54 DPR 1092/1973;
- Contributo di solidarietà ex legge 109/2015;
- Recupero di somme indebitamente erogate;
- Riconoscimento assegno nucleo familiare;
- Riconoscimento di cause di servizio;
- Rideterminazione trattamento pensionistico ex legge 113/1995, modificata dalla legge 232/2016.

Ad inizio di anno risultavano pendenti n. **1126** ricorsi in materia di pensione (n. **589** pensioni civili, **529** pensioni militari e n. **8** pensioni di guerra). Nel corso dell'anno, sono stati presentati n. **291** ricorsi (n. **212** pensioni civili, n. **79** pensioni militari e n. **0** pensioni di guerra). Ne sono stati definiti n. **796** (n. **389** pensioni

civili, n. **401** pensioni militari e n. **6** pensione di guerra), sicché a fine anno sono risultati pendenti n. **621** ricorsi.

Sono state emesse n. **787** sentenze (di cui n. **400** di accoglimento, n. **147** di rigetto, n. **240** con altra formula); sono state emanate n. **7** ordinanze di sospensiva.

Sono state emesse n. **258** ordinanze istruttorie; di queste n. **54** per consulenze in materia medico-legale.

Sono stati emessi n. **9** decreti.

Sono stati, inoltre, depositati, nel decorso anno, n. **23** ricorsi per ottenere l'ottemperanza della sentenza di accoglimento in materia di pensione (art. 217 cgc); sono state emesse, sempre nella stessa materia, n. **39** sentenze e **15** ordinanze.

In relazione alle consulenze medico legali, spesso necessarie nella materia della pensionistica privilegiata, va rilevato che, in Sicilia, è distaccata, presso la Corte dei conti, una Sezione del *Collegio medico legale* (art. 189, d.lgs. n. 66/2010), organo centrale della Sanità militare, composto da ufficiali medici con particolare qualificazione in materia medico legale, avente il compito di esprimere pareri medico legali o eseguire visite dirette su disposizione della Sezione giurisdizionale ovvero di altri organi della giustizia amministrativa.

Nel corso dell'anno, il Collegio medico legale ha eseguito n. **54** consulenze, tra queste, **30** consulenze sono state rilasciate nell'ambito del contenzioso civile, n. **24** per quello militare e n. 0 per quello di guerra; sono state eseguite inoltre n. **2** consulenze mediche presso l'UML del Ministero della Salute. Sono state altresì esperite n. **4** CTU

In relazione alla tempistica nella celebrazione dei giudizi, va rilevato che l'arretrato (soltanto nel 2000, erano pendenti circa 24.000 ricorsi) che in passato caratterizzava il contenzioso in questione risulta ormai fortemente ridotto; nessun giudizio risulta essere stato proposto nell'anno trascorso per l'applicazione della legge 89/2001 (legge Pinto) in ordine a giudizi pensionistici di competenza di questa Sezione giurisdizionale.

La riduzione del carico è dipesa non solo dal forte impegno dispiegato dalla Sezione negli anni passati, ma anche dalla riduzione delle sopravvenienze dei

ricorsi a causa della sospensione dell'obbligo del servizio militare di leva (con riduzione dei giudizi per pensioni privilegiate militari c.d. tabellari), dalla eliminazione delle pensioni privilegiate per i dipendenti civili e dal progressivo assottigliamento degli aventi diritto a trattamento pensionistico di guerra (titolari ovvero aventi causa inabili a proficuo lavoro o in disagiate condizioni economiche).

In atto, i tempi di definizione del giudizio si attestano sui due anni rimanendo, pertanto, nei limiti previsti dalla legge per la durata del processo in primo grado (tre anni).

Segue l'indicazione di alcune significative sentenze che questa Sezione, in composizione monocratica, ha emesso, nell'anno appena trascorso, in materia di pensioni.

Questioni processuali

Con sentenza n. 703/2022 (est. Grasso), è stato affermato che il giudizio attivato con un ricorso notificato alla parte resistente successivamente al soddisfacimento della pretesa vantata - ma depositato prima dello stesso - deve essere definito con una pronuncia di inammissibilità per carenza d'interesse ad agire, in luogo di una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. È solo con la notifica del ricorso che si instaura il contraddittorio e, pertanto, la citata carenza assume una connotazione sostanzialmente originaria e non sopravvenuta. Con sentenza n. 838/2022 (est. Grasso), è stato affermato che la richiesta di riliquidazione del trattamento previdenziale con il sistema retributivo, successiva al deposito di un ricorso introduttivo volto al riscatto di periodi maturati non costituisce precisazione delle conclusioni o rettifica delle stesse quanto, piuttosto, domanda nuova e come tale inammissibile (*mutatio libelli*) in quanto la decisione sulla riliquidazione implicherebbe l'estensione dell'indagine anche sull'accertamento degli altri requisiti di legge per il riconoscimento di detto periodo (ad es. versamento degli oneri connessi).

Con sentenza n. 848/2022 (est. Grasso), è stato affermato che il giudizio avviato da un individuo già beneficiario di un trattamento pensionistico privilegiato e volto ad ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata per una ulteriore patologia non riconosciuta come dipendente da causa di servizio, in assenza di precedente analoga istanza amministrativa, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 153 lett.b) c.g.c.. L'introduzione diretta del giudizio, non consente, infatti, all'amministrazione resistente di esercitare il proprio potere amministrativo. (Principio confermato dalla decisione della Sezione d'Appello della Regione Siciliana con la pronuncia n. 166/A/2022 su analogo giudizio.).

Con sentenza n. 169/2022 (est. Nocerino), è stato affermato che, ai sensi dell'art. 85 co. 5 del D.L. n. 18/2020, nella versione applicabile nell'arco temporale riguardato dall'art. 16 co. 7 del D.L. n. 228/2021 e disciplinante la trattazione scritta della fase decisionale dei giudizi pensionistici in costanza dell'emergenza pandemica da covid 19, il termine di cinque giorni a disposizione delle parti per presentare brevi note e documenti, a differenza di quello di dieci giorni previsto per la richiesta di discussione orale, è qualificato ex lege come libero, conseguendone che, ai fini del suo rispetto, sono esclusi dal computo sia il giorno iniziale che il giorno finale.

Con sentenza n. 385/2022 (est. Nocerino), è stato affermato che, ai sensi e per i fini di cui all'art. 106 co.1 c.g.c., l'attuale pendenza, innanzi alla Corte EDU, di un ricorso teso a lamentare che lo Stato italiano e per esso la Suprema Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 24694/2021 abbia dato corso alla violazione della CEDU (artt. 8 e 14 della Convenzione; art. 1 del Protocollo 1) non integra antecedente necessario del giudizio pensionistico avente ad oggetto la pretesa giudiziale, articolata dal compagno superstite di una coppia omosessuale, volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto a pensione di reversibilità.

Con sentenza n. 560/2022 (est. Nocerino), è stato affermato che alla notificazione della domanda introduttiva di un giudizio conclusosi con sentenza di inammissibilità per difetto di giurisdizione va riconosciuto l'effetto interruttivo

della prescrizione del diritto fatto vale innanzi al plesso giurisdizionale munito di potestas iudicandi sia in sede di traslatio iudicii sia attraverso nuovo atto introduttivo.

Con sentenza n. 63/2022 (est. Rappa), è stato affermato che il ricorso giurisdizionale presentato dopo diversi anni dalla domanda amministrativa sia ammissibile in quanto nel giudizio pensionistico contabile la disciplina della previa domanda amministrativa non prevede un termine massimo dalla data di presentazione di quest'ultima entro cui l'istante deve adire la Corte dei conti per cui l'eccessivo trascorrere del tempo non rileva sul piano dell'ammissibilità del ricorso quanto su quello della prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

Con sentenza n. 276/2022 (est. Rappa), è stato affermato che il divieto di mutatio libelli trova applicazione nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti quale principio generale della disciplina processuale civile ex art. 183 c.p.c., cosa che è validata dal fatto che l'emendatio libelli nei giudizi pensionistici soggiace ai già rigorosi limiti previsti dall'art. 164, co. 1, c.g.c. dei gravi motivi e della previa autorizzazione del Giudice in ossequio al principio della necessaria previa domanda amministrativa.

Con ordinanza n. 165/2022 (est. Rappa), è stato affermato che, nel caso in cui il petitum sostanziale o la causa petendi di una controversia di nuova proposizione risultino coincidenti con quelli di altra controversia tra le stesse parti sulla quale la Sezione si è già pronunciata con sentenza e per la quale non risultino ancora decorsi i termini per la proposizione dell'appello ex art. 178, cc. 1 e 4, c.g.c. o per il passaggio in giudicato ex artt. 385 e 386 c.p.c., vada applicato l'istituto della litispendenza previsto ex art. 39, c. 1, c.p.c., applicabile nel giudizio pensionistico in virtù del richiamo dell'art. 7, c. 2, c.g.c., per cui va disposta la cancellazione della causa dal ruolo.

Con ordinanza n. 259/2022 (est. Rappa), è stato affermato che l'ordinanza non decisoria emessa nell'ambito del giudizio pensionistico e avente carattere istruttorio può sempre essere reclamata, su iniziativa di ciascuna delle parti, finché la stessa non abbia avuto esecuzione. Il Giudice monocratico potrà, all'esito della trattazione, confermare, modificare o revocare il suddetto provvedimento.

Questioni sostanziali

Con sentenza n. 507/2022 (est. Rappa), è stato affermato che l'assegno di incollocabilità, in quanto trattamento accessorio rispetto al trattamento pensionistico privilegiato per invalidità ascrivibili tra la seconda e l'ottava categoria e collegato alla ricorrenza del requisito dell'elevato livello di pericolosità sociale sul posto di lavoro determinata dalle affezioni riconosciute dipendenti da causa di servizio, non possa riconoscersi nel caso in cui la cessazione del servizio non sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio.

Con sentenza n. 346/2022 (est. Rappa), è stato affermato che, a seguito dell'entrata in vigore della previsione sulla presentazione delle domande amministrative all'INPS in modalità esclusivamente telematica in attuazione dell'art. 38, co. 5, D.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010, nel caso di presentazione da parte dell'interessato di domanda cartacea di pensione privilegiata a cui è seguita dopo molto tempo la presentazione di quella telematica senza che l'Istituto abbia invitato l'istante a regolarizzare la modalità di presentazione dell'istanza amministrativa, ai fini della decorrenza del diritto bisogna considerare la data della domanda cartacea essendo l'Istituto venuto meno agli obblighi di correttezza e di buona fede.

Con sentenza n. 433/2022 (est. Rappa), è stato affermato che, in base all'interpretazione dell'art. 22 L. 903/1965 e dell'art. 1, co. 41, quinto periodo, L. 335/1995, in merito alla valenza della prescrizione presso un corso di laurea

magistrale al fine di identificare il momento dal quale decorrerebbe l'iscrizione c.d. "fuori-corso" e la contestuale decadenza dal beneficio pensionistico indiretto per il figlio infra-ventiseienne, tale preiscrizione non vada computata qualora essa avvenga in tempo non utile alla frequentazione dei corsi di insegnamento e alla conseguenziale partecipazione con profitto ai relativi esami.

Con sentenza n. 496/2022 (est. Rappa), è stato affermato che:

nell'ordinamento euro-unionale non sussiste una nozione unitaria di dipendente pubblico per cui, ai fini dell'applicazione della disciplina unionale in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la qualificazione di dipendente pubblico non va fatta rispetto alla legislazione giuslavoristica dello Stato membro di appartenenza del lavoratore quanto rispetto a quella previdenziale; nel caso di svolgimento di un breve periodo di attività lavorativa in uno Stato membro della Ue in costanza di un rapporto di lavoro subordinato continuativo in Italia con prestazioni temporaneamente sospese per l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per motivi personali, la legislazione applicabile in materia previdenziale continua ad essere quella italiana ai sensi dell'art. 13, par. 4, del Reg. CE n.883/2004, in quanto il lavoratore dipendente privato iscritto ad una gestione previdenziale pubblica e, quindi, assimilato al dipendente pubblico a tal fine, continua a mantenere tale status anche se collocato in aspettativa; ai fini dell'applicazione della legislazione europea in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, non vengano in rilievo le attività svolte in un altro Stato membro che sono marginali in quanto poco significative in termini di tempo e remunerazione e ciò trova giustificazione nel divieto di abuso del diritto e nel contrasto alla pratica del c.d. law shopping.

Con sentenza n. 435/2022 (est. Rappa), è stato affermato che:

a seguito dell'identificazione di un petitum sostanziale avente oggetto l'accertamento della percezione in misura ridotta dell'elemento stipendiale della retribuzione professionale docenti (RPD) rispetto a quella spettante e, sulla base dell'asserito adeguamento stipendiale, la connessa riliquidazione della pensione e

del TFS, la giurisdizione in materia non spetti alla Corte dei conti ma al giudice ordinario in funzione di giudice del rapporto di lavoro, in quanto non sarebbe possibile rideterminare il trattamento pensionistico in mancanza di una decisione sulla spettanza dell'adeguamento stipendiale, la quale competerebbe preliminarmente al giudice ordinario;

il ricorso debba ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 153, co. 1, lett. b), c.g.c. sia nel caso in cui lo stesso sia stato depositato prima che sia decorso il termine previsto dalla normativa per provvedere sulla domanda amministrativa, sia nel caso in cui manchi la successiva diffida ad adempiere indirizzata all'Amministrazione, qualora essa sia rimasta silente in merito a tale domanda. tale inammissibilità è inoltre rilevabile d'ufficio, in quanto questione pregiudiziale processuale fondante il concreto radicamento della controversia.

Con sentenza n. 437/2022 (est. Rappa), è stato affermato che:

non è possibile configurare una ripetizione della quota di trattamento pensionistico indebitamente percepito dal pensionato a causa della mancata applicazione della riduzione per il superamento dei limiti di cumulo con altri redditi ex art. 1, co. 41, legge 8 agosto 1995, n. 335 qualora la richiesta di ripetizione da parte dell'Amministrazione venga prospettata successivamente alla scadenza del periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica, tranne nei casi in cui non sia rilevabile una condotta del beneficiario del trattamento dolosamente finalizzata all'occultamento delle informazioni in merito alla percezione di ulteriori redditi che potrebbero farlo decadere dal beneficio pensionistico completo;

tale irripetibilità si configura anche qualora il titolare del trattamento di reversibilità abbia assolto il suo obbligo di comunicazione verso l'INPS delle variazioni reddituali mediante la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate, in virtù di quanto sancito nell'art. 15, co. 1, D.L. 78/2009 conv. in L. 102/2009.

Con sentenza n. 719/2022 (est. Rappa), è stato affermato che , ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico del dipendente statale, sia possibile richiedere il riscatto del periodo della pratica legale obbligatoria finalizzata a conseguire il titolo abilitante di procuratore legale solo qualora il titolo abilitativo sia risultato necessario ai fini dell'ammissione alle dipendenze dello Stato, non essendo sufficiente, invece, l'impiego di tale titolo per il solo avanzamento di carriera nella pubblica amministrazione.

Con sentenza n. 749/2022 (est. Rappa), ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di ricostruzione del trattamento pensionistico del de cuius, erogato dalla Gestione privata, avanzata dagli eredi e/o dal coniuge superstite, declinandola in favore del giudice ordinario, in quanto il trattamento pensionistico liquidato dal Fondo Pensione dei Lavoratori Dipendenti (FPLD) non si pone a carico del bilancio statale, non rientrando quindi nella giurisdizione contabile della Corte dei Conti sancita ex artt. 13 e 62 R.D. 1214/1934 (cfr. Cass, SS.UU., ord. n. 4854/2021 "i trattamenti in relazione ai quali sussiste la giurisdizione contabile, dunque, sono quelli posti direttamente a carico del bilancio dello Stato, e che, un tempo, venivano erogati dalle Direzioni provinciali del Tesoro).

Con sentenza n. 808/2022 (est. Rappa), ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti in merito alla controversia riguardante il diritto del ricorrente ad l'indennità una volta tanto ex art. 68 d.P.R. 1092/1973, in quanto la diversità di questo beneficio da quello dell'assegno rinnovabile risiede esclusivamente nella gravità dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, risultando comunque i due benefici accomunate dal principio di riconoscere un trattamento economico maggiorato ai militari ed equiparati che siano affetti da infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio.

Con sentenza n. 289/2022 (est. Cancilla), è stato affermato che è onere dell'interessato quello di formulare in modo preciso e puntuale l'istanza di

pensione privilegiata, atteso che le patologie ivi indicate delimitano l'oggetto del procedimento amministrativo e della successiva valutazione medico-legale. Di conseguenza, il dipendente non può pretendere che il riconoscimento di patologie lamentate per la prima volta soltanto con successiva istanza di pensione possano determinare la decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato dalla data della precedente istanza, nella quale tali patologie determinanti per l'attribuzione del privilegio neppure erano menzionate; occorre infatti preservare fondamentali principi di correttezza, diligenza e buona fede anche nei rapporti previdenziali.

Con sentenza n. 476/2022 (est. Cancilla), in tema di recupero di indebito, è stato affermato che l'art.13, comma 2, della legge n. 412 del 1991 deve essere interpretato nel senso che il termine annuale per il recupero dell'indebito da parte dell'INPS, dopo avere effettuato le verifiche reddituali, possa decorrere esclusivamente dalla data in cui l'ente previdenziale abbia la possibilità di accedere alle informazioni detenute dall'Agenzia delle Entrate e purché ovviamente il pensionato abbia presentato la dichiarazione dei redditi.

Con sentenza n. 479/2022 (est. Cancilla), in tema di causa di servizio, è stato affermato che l'oggetto del giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale non coincide con quello che si svolge innanzi alla Corte dei Conti. Nel primo caso, il ricorso ha natura effettivamente impugnatoria dell'atto amministrativo, che viene scrutinato sotto il profilo della legittimità in stretta ed esclusiva relazione ai vizi dello stesso che sono stati denunciati dalla parte ricorrente. Nel processo contabile, invece, il giudizio è sul rapporto, poiché è teso all'accertamento diretto della fondatezza della pretesa del ricorrente senza che vengano in rilievo gli eventuali vizi di legittimità dell'atto impugnato. La Corte dei conti, infatti, può accertare autonomamente, eventualmente anche attraverso lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio, la sussistenza del requisito medico legale al quale la normativa collega il diritto pensionistico (dipendenza da causa di servizio, inabilità, ecc.).

Con sentenza n. 538/2022 (est. Cancilla), in merito all'interpretazione dell'art. 169 del DPR 1092 del 1973, che fissa il termine decadenziale per la domanda di pensione privilegiata, il Giudice ha chiarito che il mero foglio di dimissione dall'ospedale militare non è di per sé provvedimento impugnabile e non comporta la decadenza di cui all'art. 169 del DPR 1092 del 1973, a meno che allo stesso non consegua una valutazione specificamente medico-legale di accertamento o meno della dipendenza da causa di servizio della patologia.

Con sentenza n. 539/2022 (est. Cancilla), è stato evidenziato che l'accertamento operato in sede civile con la sentenza, che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle patologie, non ha efficacia di giudicato nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti avente ad oggetto la pensione privilegiata. Invero, il giudice delle pensioni deve procedere ad una autonoma qualificazione dei medesimi fatti sul piano della specifica disciplina previdenziale pubblica. Al riguardo, va considerato che la disciplina della pensione privilegiata è ben diversa da quella dell'equo indennizzo e che i due istituti rientrano nella sfera di cognizione di due giudici diversi, cioè il giudice del rapporto di lavoro per l'equo indennizzo e la Corte dei Conti per la pensione privilegiata.

Con sentenza n. 136/2022 (est. Grasso), è stato affermato che la domanda di pensione privilegiata è inammissibile, qualora proposta oltre il termine decadenziale quinquennale di cui all'art. 169 del d.P.R. 1092/1973, anche in presenza di un astratto obbligo di avvio ufficioso della procedura per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio. L'art. 3 del R.D. 1024/1928 e, analogamente, l'art. 3 del d.P.R. n. 461 del 2001 si limitano, infatti, a prevedere, nelle ipotesi ivi contemplate, l'ufficiosità dell'avvio della procedura di accertamento della dipendenza da causa di servizio e non anche della liquidazione d'ufficio della pensione di inabilità, il che costituisce un passaggio successivo e consequenziale ma, comunque, ulteriore fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 167 della legge n. 1092 del 1973 ovvero nel caso in cui il dipendente sia

anche cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

Con sentenza n. 141/2022 (est. Grasso), è stato affermato che il mancato versamento, da parte dei dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, della quota di contributi a loro carico rileva sia sul diritto che sulla misura della pensione e, pertanto, non può riconoscersi l'accredito del relativo periodo, nonostante sia stata correttamente presentata la relativa istanza. La modifica normativa apportata all'art. 38 comma 3 della l. n. 488/1999 ad opera dell'art. 15 della legge 29 luglio 2003, n. 229, infatti, nulla innova in ordine alle condizioni per l'esercizio del diritto incidendo soltanto sulle modalità ammesse di presentazione dell'istanza.

Con sentenza n. 317/2022 (est. Grasso), è stato affermato che il secondo periodo dell'art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 deve interpretarsi nel senso che i servizi non di ruolo precedentemente prestati dal personale ospedaliero devono essere valorizzati conformemente a quanto pattuito dagli accordi nazionali di cui all'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 non soltanto a fini economici ma anche in ordine alla esatta individuazione dell'anzianità di servizio.

Con sentenza n. 330/2022 (est. Grasso), è stato affermato che:
la presentazione di richiesta di pensione a firma congiunta del ricorrente e del legale deve ritenersi ammissibile in quanto non contrasta con la natura di "atto proprio dell'avente diritto" di detta istanza. La richiesta di pensione, infatti, non rientra tra i c.d. atti personalissimi per i quali non è ammesso il ricorso allo strumento della procura; tanto più nel caso in esame in cui l'istanza è stata sottoscritta anche dall'avente diritto.

la produzione di domanda telematica costituisce condizione di procedibilità e non di validità della medesima istanza e, pertanto, il ricorso depositato a seguito del

silenzio dell'Amministrazione sulla predetta istanza deve ritenersi ammissibile non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 153 comma 1 lett. b) c.g.c..

Con sentenza n. 414/2022 (est. Grasso), è stato affermato che la condizione di "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", di cui all'art. 2 comma 12 della legge n. 335/1995, non implica anche l'irreversibilità di tale stato. Pertanto, l'accertamento in sede giudiziale dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data della cessazione del rapporto di lavoro non preclude al giudice di tener conto anche del successivo recupero della capacità di guadagno e, per l'effetto, di limitare il riconoscimento del conseguente beneficio al solo periodo in cui ne sussistevano i requisiti.

Con sentenza n. 4/2022 (est. Nocerino), è stato affermato che l'attribuzione dell'assegno di incollocabilità, disciplinato dagli artt. 104 e ss. D.P.R. 1092/1973, è subordinato, oltre che alla domanda dell'interessato, alla ricorrenza di patologie che, indipendentemente dalla gravità ma pur sempre riconosciute dipendenti da causa di servizio, determinino in termini immediati e non solo in via meramente ipotetica una situazione di pericolo per i compagni di lavoro e per la sicurezza dell'impianto.

Con sentenza n. 36/2022 (est. Nocerino), è stato affermato che, in materia di domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento di pensione di privilegio, è onere del ricorrente, pur quando mitigato dal principio di prossimità della prova, prospettare e provare quali siano i profili del servizio espletato che per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine causale o concausale all'insorgere della infermità, essendo peraltro escluso che integri principio di prova, in questa prospettiva, la consulenza medico-legale di parte che, a sua volta, dia per presupposti i fatti di servizio causativi della infermità per come meramente narrati dal paziente.

Con sentenza n. 44/2022 (est. Nocerino), è stato affermato che il riconoscimento, a domanda dell'interessato, del beneficio combattentistico previsto dall'art. 2 co. 2 L. n. 336/1970, oggetto di interpretazione autentica per effetto dell'art. 3 l. n. 324/71 e consistente nel conferimento della "qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta" in favore dei dipendenti riguardati dal comma 1 ovvero dai loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, ha il proprio necessario presupposto nel sistema articolato per carriera del pubblico impiego e non può trovare ingresso, dunque, negli ordinamenti delle qualifiche funzionali.

Con sentenza n. 382/2022 (est. Nocerino), è stato affermato che, in vigore dell'art. 5 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni in L. n. 472/1987, letto in relazione all'art. 166 D.P.R. 1092/1973, è da escludersi che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio effettuato dalle competenti C.M.O. possa acquisire il crisma della definitività ai fini del riconoscimento del diritto a pensione privilegiata. E' pertanto immune da vizi procedurali l'operato dell'Amministrazione procedente che, escludendo l'esistenza di un procedimento pendente, istruisca ex novo la domanda amministrativa volta all'ottenimento del beneficio, presentata nel vigore del sopravvenuto DPR 461/2001, interessando il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio della valutazione tecnica concernente la sussistenza o meno del rapporto di dipendenza causale fra fatti di servizio e infermità accertata dalla CMO.

Con sentenza n. 388/2022 (est. Nocerino), è stato affermato che la presentazione di una domanda amministrativa in forma cartacea, in luogo della forma telematica prevista in via esclusiva da INPS ai sensi dell'art. 38 co. 5 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 176/2020, implica meramente che il suo esame, ad opera dell'Istituto, sia subordinato alla regolarizzazione della forma della istanza. Ne consegue che, ove regolarizzata la forma telematica prevista, diviene procedibile, con attitudine a produrre effetti ora per allora, lo scrutinio e l'istruttoria della primigenia domanda cartacea.

Con sentenza n. 716/2022 (est. Nocerino), è stato affermato che, in materia di trattamento di quiescenza nel pubblico impiego, l'indennità di amministrazione, istituita quale componente accessoria della retribuzione dall'art. 34 del c.c.n.l. del comparto Ministeri per il quadriennio 1994/1997, va computata, ai fini del calcolo della pensione, nella cosiddetta "quota B", parzialmente pensionabile del D.Lgs. n. 503 del 1992, ex art. 13, comma 1, lett. b) e non nella cosiddetta "quota A", interamente pensionabile ex art. 13, comma 1, lett. a), per quest'ultima vigendo il principio di tassatività legale delle componenti della base pensionabile, sancito dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 43, come sostituito dalla L. n. 177 del 1976, art. 15 e non rilevando l'estensione della base pensionabile alle voci retributive accessorie della L. n. 335 del 1995, ex art. 2, poiché espressamente limitata alla "quota B".

Con sentenza n. 718/2022 (est. Nocerino), è stato affermato che, al foglio di proposta di invio in osservazione, sottoscritto dal Dirigente sanitario e recante la formula "allo stato degli atti non risulta dipendente da causa di servizio", deve riconoscersi il valore di accertamento della infermità sotto il profilo medico - legale (diagnosi e dipendenza) sebbene negativa e, quindi, il significato di valutazione tipizzata compiuta dal competente organo medico - legale che, come tale, non è assimilabile alla mera constatazione dei riscontri clinici. Ne consegue che, in costanza di tale evenienza, non opera contro l'interessato la decadenza prevista dall' art. 169 del d.p.r. n. 1092/1973.

Con sentenza n. 739/2022 (est. Nocerino), è stato affermato che la disciplina euro-unitaria della totalizzazione, prevista dagli artt. 45 e ss. del Regolamento CE 1606/98, è applicabile anche alla pensione di anzianità, prevista dal nostro ordinamento ma ignota ad altri, atteso che solo laddove la norma euro-unitaria espressamente alluda a certa tipologia di "prestazione", come presupposto applicativo dei suoi istituti (come nel caso previsto dall'art. 15 del Regolamento di attuazione CEE n. 574/72), tale circostanza ne inibisce l'interpretazione estensiva o l'integrazione analogica.

Con sentenza n. 385/2022 (est. Nocerino), è stato affermato che :

1. La convivenza more uxorio di una coppia omosessuale non fonda nel partner superstite, al verificarsi della morte dell'assicurato anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 76/2016, il diritto alla pensione di reversibilità.

2. È manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità della norma posta dall'art. 13 co. 1 del R.D. n. 636/1939, nel testo modificato dalla L. n. 1272/1939, in sede di conversione, e sostituito, dapprima, dall'art. 2 della L. n. 218/1952 e, successivamente, dall'art. 22 della L. n. 903/1965, nella parte in cui riconosce la pensione di reversibilità al coniuge, ancorché separato o divorziato, negandola, invece, al convivente more uxorio pur se il suo rapporto sia dotato dei requisiti di stabilità e certezza tipici del rapporto di coniugio (C. cost. n. 461/2000). La scelta operata dal legislatore, per un verso, rinviene una non irragionevole giustificazione nella circostanza che il beneficio previdenziale si ricollega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico integrato dal complesso dei diritti e doveri reciproci, sia personali che patrimoniali, derivanti dal matrimonio, rapporto che, per converso, difetta nella convivenza more uxorio fondata sulla affectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile, di ciascuna delle parti, conseguendone, per l'effetto, la conformità ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione ex art. 3 Cost.; e, per altro, non viola il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana, in quanto la riferibilità dell'art. 2 della Costituzione anche alle convivenze di fatto, purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità, non comporta un necessario riconoscimento, al convivente, del trattamento pensionistico di reversibilità che non appartiene infatti ai diritti inviolabili dell'uomo presidiati dallo stesso art. 2 della Costituzione.

3. Le previsioni della L. n. 76/2016, atte a radicare il diritto alla pensione di reversibilità del partner superstite di una coppia unita civilmente e formata da persone dello stesso sesso (art. 1 co. 20) in ragione della introduzione nell'ordinamento dell'istituto dell'unione civile "quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost." (art. 1 co. 1). non hanno portata retroattiva. È pertanto infondata la pretesa giudiziale, articolata dal compagno superstite di una

coppia omosessuale la cui convivenza si sia integralmente svolta anteriormente all'entrata in vigore della Legge in questione e comunque in difetto del negozio solenne ivi previsto (art. 1 co. 2 e 3), preordinata ad ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto a pensione di reversibilità.

Con sentenza n. 69/2022 (est. Alessandro), è stato affermato che, in presenza della normativa concernente la "unicità del procedimento d'accertamento della dipendenza da causa di servizio", introdotta dall'art. 12 del D.P.R. n.461/2001 (per effetto della quale il diniego di tale dipendenza viene ad assumere valenza definitiva e vincolante anche in sede di disamina di una successiva istanza riguardante l'attribuzione della pensione privilegiata), sussiste sempre un interesse concreto ed attuale del soggetto, avente qualifica di militare o di appartenente alle Forze di Polizia, benché non ancora collocato in quiescenza, a contestare immediatamente tale diniego in sede giudiziale e, quindi, a richiedere l'emissione di una pronunzia definitiva, da parte della Corte dei conti (in qualità di giudice istituzionalmente competente in materia pensionistica), sulla sussistenza o meno della dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata, quale presupposto essenziale ed indispensabile, in base all'art. 67 del D.P.R. n.1092/1973, per il futuro conseguimento, da parte sua, della pensione privilegiata.

Con sentenza n. 77/2022 (est. Alessandro), è stato affermato che: l'infortunio avvenuto in occasione della pratica di attività sportiva (tennis) cui il militare di leva si è dedicato durante il periodo di c.d. guardia smontante senza però che vi sia stata la benché minima preordinazione da parte di coloro che presiedono alla formazione, all'addestramento del militare ed allo svolgimento dell'attività fisica o sportiva, non può ritenersi che abbia alcuna esplicazione diretta e neppure indiretta con gli obblighi di servizio, atteso che non rientrava tra le esercitazioni pratiche o sportive disposte dai superiori, non può dirsi conseguente ad un ordine ricevuto (scritto, verbale, individuale o collettivo) né può predicarsi che sia stata eseguita, ancorché spontaneamente, in virtù di doveri

del proprio ufficio o di obblighi derivanti dall'osservanza di norme e regolamenti che disciplinano il servizio.

i doveri cui il militare di leva è sottoposto durante la c.d. guardia smontante - ossia quello di permanere all'interno dell'Ente di servizio con facoltà del riposo - non implicano, neppure indirettamente, che il militare di leva debba svolgere attività sportiva, talché ove che lo stesso vi si dedichi, su iniziativa personale ed unilaterale - in luogo della mera permanenza all'interno del luogo di servizio e del riposo - assume un rischio specifico di eventuali infortuni che è sganciato, e dunque ulteriore ed estraneo, rispetto al rischio proprio legato al servizio. Assunzione di rischio specifico che non può dirsi collegato in maniera pregnante ed apprezzabile all'asserito generico favore dell'autorità militare per lo svolgimento della pratica sportiva.

diversa dalla fattispecie lamentata dall'odierno ricorrente è, invece, l'ipotesi in cui la pratica sportiva in questione fosse stata disposta dai superiori o in concreto preordinata da parte di coloro che presiedono alla formazione, all'addestramento del militare ed allo svolgimento dell'attività fisica o sportiva, in tal caso rientrando nella nozione di servizio in senso proprio, come prima precisato.

Con sentenza n. 683/2022 (est. Alessandro), è stato affermato che va riconosciuto il diritto iure hereditatis alla riliquidazione della pensione del defunto marito nonché quello iure proprio alla riliquidazione della pensione di reversibilità, pretesi dalla ricorrente quale effetto del riconoscimento della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa del proprio dante causa, e dunque paramtrate alla pensione di cui all'art. 2, c. 12, della l. 335/1995 in luogo della pensione c.d. di inabilità ordinaria, laddove l'INPS abbia solo genericamente contestato la mancanza di apposita domanda amministrativa nonché del requisito sanitario e, di contro, sia stato documentata sia la presentazione della domanda al datore di lavoro sia l'accertamento del competente organo della condizione di inabilità assoluta e permanente ex art. 2, c. 12, della l. 335/1995.

Con sentenza n. 683/2022 (est. Alessandro), è stato affermato che:
la qualificazione di “persona portatrice di handicap” ai sensi della l. n. 104/92 non esclude in radice la circostanza che residuino capacità positive del soggetto per consentirne il migliore inserimento all’interno della società, ed anzi, la stessa legge n. 104/1992 espressamente prevede misure volte a favorire l’ingresso del disabile nel mondo del lavoro e dello studio, così come altre disposizioni dell’ordinamento che finalizzate al collocamento obbligatorio delle persone disabili.
Il riconoscimento dell’handicap grave non può pertanto essere, da solo, invocato per smentire le risultanze della consulenza medico legale che abbia con congrua motivazione e convincenti argomentazioni escluso l’inidoneità assoluta e permanente, considerato anche che la ricorrente era stata impiegata già impiegata per lunghi periodi (dal 1984 al 1993) come operaia stagionale nel corpo forestale e, in seguito, dal 1994 al 2004 come centralinista.

Con sentenza n. 683/2022 (est. Alessandro), è stato affermato che:
non attiene a valutazioni in astratto o al campo dell’ipotetico, ma va pur sempre riferito ad un’inidoneità psico-fisica del dipendente a svolgere, in concreto, qualsiasi attività lavorativa che lo stesso per età, condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere, e postula l’ulteriore requisito che il soggetto sia in grado di compiere in modo autonomo ed autosufficiente anche le attività complementari ed accessorie alla prestazione lavorativa vera e propria; a tali fini non deve tenersi conto delle attività esercitabili con sacrifici ed usura abnormi e non fisiologici, ovvero con il rischio di incorrere in una ulteriore compromissione delle residue energie psicofisiche del soggetto e, in senso più lato, della sua stessa salute.
Va esclusa la ricorrenza del suddetto requisito ove possa dirsi, all’esito di approfondita disamina degli accertamenti medico-legali, che il ricorrente conserva capacità prestazionali e autogestionali certamente ridotte ma che non appaiono esigue a tal punto da restare confinate negli angusti e irragionevoli limiti di una collocazione lavorativa pietistica né tale da imporre condizioni particolarmente usuranti o contrari alla dignità umana, anche in ordine alle attività complementari

rispetto a quella lavorativa in senso stretto, pur con la necessità di adeguamenti strutturali (abbattimento delle barriere architettoniche e servizi igienici a norma) per l'inserimento del disabile nel contesto aziendale.

6. GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE

I giudizi ad istanza di parte, disciplinati nella parte V del codice (artt. 172 ss.), costituiscono una categoria di giudizi a sé stante, ancorché strettamente inerente alla materia della contabilità pubblica: si tratta di giudizi nei quali la legittimazione ad agire è riconosciuta anche a privati che prospettano questioni per le quali il giudice contabile si pone come giudice naturale ai sensi dell'art. 103 della costituzione.

Alcuni di tali giudizi sono espressamente descritti dal codice e riguardano, principalmente, il contenzioso tra i concessionari della riscossione e gli enti titolari del credito tributario, i ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo, i ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale nonché altri ricorsi (atipici), non individuati dal codice, ma che trovano fondamento nella legge o che, comunque, possono essere attivati ogni qualvolta sussista un interesse giuridicamente apprezzabile rientrante nelle materie assegnate al giudice contabile.

Il codice di giustizia contabile disciplina tali giudizi in modo omogeneo e con un rito particolarmente celere che prevede la definizione del giudizio nei novanta giorni successivi al deposito del ricorso.

Il correttivo al codice ha apportato modifiche al procedimento, prevedendo che il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formuli le conclusioni e le depositi nella segreteria della sezione venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione; la norma si differenzia rispetto al testo originario del codice che distingueva le ipotesi in cui il PM doveva intervenire con conclusioni scritte, rispetto ad altre ipotesi in cui poteva limitarsi soltanto a concludere in udienza.

Il procedimento in questione non prevede la fase cautelare; prima della adozione del codice di giustizia contabile e nella vigenza del regolamento di procedura, la giurisprudenza aveva ritenuto ammissibile la possibilità di ottenere la sospensione di provvedimenti impugnati.

Con sentenza n. 517/2022, la Sezione (Presidente Lo Presti, est. Rappa), nel

giudizio promosso per l'annullamento di una intimazione esecutiva di un Comune, con la quale è stato richiesto il versamento dell'imposta di soggiorno, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria.

Con sentenza n. 830/2022, la Sezione (Presidente Maneggio, est. Grasso), ha affermato che sussiste la giurisdizione contabile nel giudizio promosso dal un Comune, con ricorso presentato ai sensi dell'art. 172, lett. d), C.G.C., a mezzo del quale l'Ente locale agisca nei confronti del concessionario del servizio di riscossione tributi per ottenere il risarcimento del danno erariale corrispondente alle quote di tributi non riscosse o parzialmente riscosse da quest'ultimo. Ciò in quanto, "deve essere riconosciuta la qualifica di agente contabile alla società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, essendo quest'ultima incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento." (Cass. SS. UU., sent. 16014/2018).

Purtuttavia, l'azione dell'Ente difetta di legittimazione attiva, configurando sostanzialmente un'ipotesi di azione di responsabilità amministrativa per danno all'erario, la cui perseguibilità in giudizio è rimessa alla esclusiva competenza del Procuratore Regionale della Corte dei Conti.

Invero, nell'ipotesi in esame, in cui un Ente pubblico chiede un risarcimento a fronte del documentale inadempimento dello stesso obbligo contrattuale e di legge, detto Ente, quando il credito vantato deriva dalla inosservanza dolosa o gravemente colposa di obblighi di servizio gravanti su soggetto legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio, deve farne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente che, a sua volta, ha la titolarità dell'azione di responsabilità amministrativa che esercita dopo l'espletamento di attività istruttoria procedimentalizzata.

La previsione da parte dell'ordinamento di tale attribuzione in capo al procuratore regionale esclude, pertanto, che la pretesa patrimoniale connessa ad un presunto danno erariale, possa essere esercitata dal titolare sostanziale del

diritto al risarcimento del danno attraverso un giudizio ad istanza di parte di cui all'art. 172 lett. d), che ha natura residuale.

Diversamente opinando, con il giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d, verrebbe ad essere introdotto un giudizio di responsabilità carente delle garanzie istruttorie previste per il presunto responsabile del danno e in cui il pubblico ministero verrebbe a svolgere una mera funzione interveniente e concludente, incompatibile con il ruolo di soggetto agente ad esso assegnato dall'ordinamento giuridico. (cfr. Corte dei conti Sez. giur per la Regione Siciliana sent. n. 401 del 2019 e n. 342 del 2017).

Palermo, 2 marzo 2023

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lo Presti

TABELLE STATISTICHE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIA

ORGANICO al 31° dicembre 2022	1 Presidente, 1 Presidente Aggiunto e 9 Magistrati
---	---

PRESIDENTE	Vincenzo Lo Presti
PRESIDENTE AGGIUNTO	Giuseppa Maneggio
GIUDICE	Sergio Vaccarino
GIUDICE	Gioacchino Alessandro
GIUDICE	Francesco Antonino Cancilla
GIUDICE	Grasso Salvatore
GIUDICE	Gaspere Rappa
GIUDICE	Raimondo Nocerino
GIUDICE	Posti vacanti
GIUDICE	
GIUDICE	

TASSO DI SCOPERTURA	27%
----------------------------	-----

Giudizi nelle materie di contabilità pubblica

Giudizi pendenti al 01/01/2022

Responsabilità	Conto	Istanza di parte	Resa di conto	Totale
114	11	1	1	127

Giudizi introdotti

Responsabilità	Conto	Istanza di parte	Resa di conto	Totale
100	21	12	8	141

Giudizi definiti

Responsabilità	Conto	Istanza di parte	Resa di conto	Totale
104	11	10	8	133

Giudizi pendenti al 31/12/2022

Responsabilità	Conto	Istanza di parte	Resa di conto	Totale
110	21	3	1	135

Conti giudiziali

	Pendenti al 1/1/2022	Pervenuti	Definiti				Pendenti al 31/12/2022
			Conti definiti con decreto di discarico	Conti definiti con decreto di estinzione	Conti definiti in giudizio	Totale	
	29.219	9.807	155	2.624	11	2.790	36.236
Istanze di fissazione per resa di conto	1	8	8				1
Opposizioni al Collegio	0	1	1				0

Giudizi in materia pensionistica			
Giudizi pendenti al 01/01/2022			
Civili	Militari	Guerra	Totale
590	530	8	1128
Giudizi introdotti			
Civili	Militari	Guerra	Totale
213	79	1	293
Giudizi definiti			
Civili	Militari	Guerra	Totale
389	401	6	796
Giudizi pendenti al 31/12/2022			
Civili	Militari	Guerra	Totale
414	209	3	626

SENTENZE EMESSE			
Giudizi di responsabilità			
Condanna	Assoluzione	Altro	Totale
83	10	11	104
Giudizi di Conto			
Sentenze			Totale
10			10
Giudizi ad istanza di parte			
Accoglimento	Rigetto	Altro	Totale
0	2	8	10
Giudizi in materia pensionistica			
Accoglimento	Rigetto	Altro	Totale
400	147	240	787
Totale sentenze			911

ORDINANZE

Giudizi di responsabilità e ad istanza di parte

Attività istruttoria	Sequestri e reclami	Monitori	Proroga termini	Altro	Totale
20	2	0	1	4	27

Giudizi di Conto

Attività istruttoria	Monitori	Altro	Totale
2	1		3

Giudizi di pensioni

Attività istruttoria	Sospensive	Altro	Totale
255	7	3	265

UDIENZE	
Collegiali (contabilità pubblica)	33
Monocratiche (contabilità pubblica)	9
Camerali (contabilità pubblica)	23
Monocratiche (pensioni)	85
Camerali (pensioni)	11

INDICE

Premessa	1
I. La giurisprudenza della Corte Costituzionale	9
II. Le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla giurisdizione contabile	12
III. Le Pronunce delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale	26
IV. L'attività della Sezione giurisdizionale	28
1. Le risorse umane e l'organizzazione	28
2. Giudizi nelle materie di contabilità pubblica	31
3. La giurisprudenza della Sezione in materia di responsabilità amministrativa	34
4. Conti giudiziali	59
5. Giudizi pensionistici	63
6. Giudizi ad istanza di parte	85

TABELLE

